
Il possibile differimento dell'assoluzione nel sacramento della Penitenza

The Possibility of Deferred Absolution in the Sacrament of Penance

RECIBIDO: 15 DE ABRIL DE 2021 / ACEPTADO: 24 DE JUNIO DE 2021

Massimo DEL POZZO

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Canonico
Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di Diritto Canonico. Roma
orcid 0000-0003-4816-1965
delpozzo@pusc.it

Riassunto: Prendendo spunto dal crescente invito alla generosità del perdono e dalla prassi pastorale contemporanea, l'articolo esamina la consistenza del giudizio penitenziale relativo all'assoluzione. L'*absolutio concedenda, deneganda e differenda* è stata oggetto di un'ampia e articolata elaborazione da parte della dottrina canonico-sacramentale moderna, recepita nella codificazione e negli interventi successivi. La natura giudiziale della Riconciliazione implica che il ministro sia costituito giudice dei presupposti dell'economia sacramentale. La presunzione del dovuto pentimento non esclude che il confessore possa accertare oggettivamente l'indisposizione del soggetto e negare l'assoluzione. L'elemento ostativo all'apertura alla grazia ad ogni modo è rapportabile alla irremovibilità esistenziale del penitente. Il rifiuto assolutorio non può che rappresentare un incoraggiante invito a maturare le condizioni necessarie. Assecondando l'orientamento magisteriale diffuso, si auspica un affinamento della formulazione legale, il superamento della disparità di criteri tra ministri sacri e l'effettività del controllo gerarchico nell'affidamento del ministero della Confessione.

Parole chiave: Natura giudiziaria della Penitenza, Obblighi del ministro, Disposizione del penitente, Can. 980 CIC, Assoluzione sacramentale, Diniego, Differimento.

Abstract: Taking its cue from the growing invitation to generosity in forgiveness and from contemporary pastoral praxis, this article examines the coherence of the penitential judgment in the imparting of absolution. The *absolutio concedenda, deneganda and differenda* has been the object of wide-ranging and detailed discussion in modern canonical-sacramental doctrine, having been incorporated into both the code and subsequent interventions. The judicial nature of Reconciliation means that the minister adjudicate the requirements of the sacramental economy. The presumption of due repentance does not preclude the possibility that the confessor objectively determines that the subject lacks such a disposition, and thus may deny absolution. Since the lack of openness to grace may be due to an existential unyieldingness in the penitent, the denial of absolution may function as an encouraging invitation to mature in the conditions necessary to receive it. In accordance with the widespread guidance of the Magisterium, we foresee further refinement of the legal formulation so as to resolve the disparity between criteria applied by sacred ministers and the effectiveness of hierarchical oversight in entrusting the ministry of Confession.

Keywords: Juridical Nature of Penance, Obligations of the Minister, Disposition of the Penitent, Can. 980 CIC, Sacramental Absolution, Denial, Deferral.

SOMMARIO: 1. Il crescente invito alla generosità del perdono. 2. La continuità e coerenza della disciplina ecclesiastica sull'assoluzione. 2.1. *Le fonti e l'impostazione del can. 886 CIC 1917*. 2.2. *La genesi e il disposto del can. 980 CIC attuale*. 2.3. *Gli interventi normativi e magisteriali successivi*. 3. La natura giudiziale della Penitenza e i doveri del ministro. 3.1. *La logica della relazione sacramentale*. 3.2. *La funzione e gli obblighi del ministro*. 4. La malaugurata ipotesi dell'impossibilità assolutoria. 4.1. *L'indisposizione "radicale" del penitente*. 4.1.1. *L'incidenza esistenziale della renitenza*. 4.1.2. *Il contenuto dell'indisposizione*. 4.1.3. *L'entità della carenza di compunzione*. 4.2. *L'accertamento "obiettivo" del confessore*. 4.2.1. *La sicura constatazione dell'indisposizione*. 4.2.2. *Il dubbio circa le disposizioni*. 4.3. *Il "giusto" atteggiamento pastorale*. 4.3.1. *La giustificazione del diniego*. 4.3.2. *La spiegazione del differimento*. 5. Diniego o differimento dell'assoluzione sacramentale?

1. IL CRESCENTE INVITO ALLA GENEROSITÀ DEL PERDONO

«**A**i sacerdoti rinnovo l'invito a prepararsi con grande cura al ministero della Confessione, che è una vera missione sacerdotale. Vi ringrazio sentitamente per il vostro servizio e vi chiedo di essere *accoglienti* con tutti; *testimoni* della tenerezza paterna nonostante la gravità del peccato; *solleciti* nell'aiutare a riflettere sul male commesso; *chiari* nel presentare i principi morali; *disponibili* ad accompagnare i fedeli nel percorso penitenziale, mantenendo il loro passo con pazienza; *lungimiranti* nel discernimento di ogni singolo caso; *generosi* nel dispensare il perdono di Dio»¹. L'appello di papa Francesco alla generosità nella riconciliazione sacramentale è la più eloquente dimostrazione dell'atteggiamento benevolo e comprensivo manifestato dalla Chiesa attraverso i suoi ministri. Nel magistero degli ultimi Pontefici il richiamo al ministero della Penitenza ha alimentato la riscoperta dell'insondabile profondità della misericordia divina². L'attuale trat-

¹ FRANCESCO, lett. ap. *Misericordia et misera*, 20-XI-2016 [MM], n. 10 (non si riporta la localizzazione di questo e altri documenti agevolmente reperibili nel sito www.vatican.va).

² Si pensi a S. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. post-sinodale *Reconciliatio et paenitentia* (circa la riconciliazione e la penitenza nella missione della Chiesa oggi), 2-XII-1984 [= RP];

to del cammino del popolo di Dio è segnato da un costante e crescente invito alla conversione e dall'estrema offerta della salvezza³. L'iniziativa di Dio e il primato della grazia trovano un ineludibile snodo e riferimento proprio nel foro sacramentale⁴. In questo senso il pressante incoraggiamento del Papa è solo l'apice di un percorso di autocoscienza ecclesiale volto ad esplorare la bontà, accondiscendenza e pazienza del Signore verso l'uomo peccatore⁵.

Nell'epoca contemporanea si è verificato un cambiamento nella mentalità e nel costume sociale relativo alla fruizione del perdono. All'allontanamento e al diradamento della pratica della Confessione è corrisposta pure la persuasione di una sorta di obbligatorietà dell'assoluzione richiesta. La logica stessa della misericordia divina non ammetterebbe un sindacato e una discrezionalità umani. La supposizione del diritto all'assoluzione si basa sulla persuasione del "carattere assoluto" e incondizionato della remissione dei peccati e sulla prevalenza dell'*accezione soggettiva e autoreferenziale del foro della coscienza*. Il diniego del proscioglimento dal peso del peccato è inteso infatti come un'inconcepibile forma di prevenzione verso la situazione del fedele e una sorta di condanna dell'autenticità della persona. L'offesa e l'umiliazione sarebbero tanto più gravose in quanto dottrinalmente o istituzionalmente sostenute. In questo, come in altri casi⁶, le carenze nella formazione cristiana e nella sensibilità etica hanno condotto quasi a un capovolgimento del senso dello scandalo. L'allarme e lo sconcerto non derivano

IDEM, m. p. *Misericordia Dei* (su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza), 7-IV-2002 [= MD]; BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis* (sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa), 22-II-2007, n. 20 ([Eucaristia e sacramento della Riconciliazione] *Loro nesso intrinseco*).

³ «La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona», FRANCESCO, bolla *Misericordiae vultus* (di indizione del giubileo straordinario della misericordia), 11-IV-2015, n. 12.

⁴ La necessità di mezzo del sacramento della Penitenza è alla base della seconda giustificazione.

⁵ «Dio mai si stanca di perdonarci, mai! [...] Lui mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono», FRANCESCO, *Angelus*, 17-III-2013; J. M. BERGOGLIO-FRANCESCO, *Dio non si stanca di perdonare*, Emi, Verona 2014.

⁶ Si pensi ad es. alle esequie cristiane, cfr. M. DEL POZZO, *Il riconoscimento del diritto alle esequie ecclesiastiche nella società secolarizzata*, *Annales Theologici* 29 (2015) 41-72.

più dall'induzione al male e dalla disedificazione della comunità ma dalla reazione soggettiva ed emotiva al comportamento ministeriale e dalla diffusione dei giudizi che, talora, ne derivano⁷. Il mutamento di atteggiamento ha influito, in maniera non necessariamente negativa, sul costume e sulla prassi penitenziale. Il clamore e l'incomprensione del rifiuto assolutorio ha eliminato sicuramente chiusure, rigidità o arbitrarietà innecesarie⁸. Il rischio insito nell'assente o carente verifica del sacerdote è però quello di un'alterazione sostanziale dell'economia della grazia (dalla giustificazione redentiva all'autogiustificazione correttiva) e di un inesorabile cedimento alla mentalità mondana. Un'indebita "pretesa" dell'assoluzione finisce con lo sminuire la serietà della conversione e la guida delle coscienze.

L'atteggiamento e la sensibilità diffusi nel popolo cristiano meritano sicuramente attenzione e considerazione, non possono essere "liquidati" come una semplice deviazione della società liquida e della secolarizzazione. Al di là dell'affinamento dispositivo e dell'influsso comportamentale, il mutamento di percezione circa il senso della mancata assoluzione però interpella gli agenti riguardo all'*impostazione del ministero del confessionale* e alla *correttezza deontologica*. La diminuzione pratica del riscontro e dell'efficacia della dilazione o del diniego può addirittura indurre a interrogarsi circa l'eventualità dell'obsolescenza o del superamento della regolazione tradizionale o l'opportunità di una revisione o ripensamento della sua formulazione. Il rischio di possibili incomprensioni o di una certa impopolarità ovviamente non è motivo legittimo di cambiamento o correzione, soprattutto là dove è direttamente in gioco la sostanza dell'economia sacramentale e la salvezza delle anime⁹. È importante però

⁷ A fronte dell'accezione soggettiva dell'espressione (il cattivo esempio fornito e il clamore suscitato dalla condotta disonesta) è stata espressamente ribadita la valenza oggettiva dello scandalo: «un'azione che muove al male» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, dich. *Il Codice di Diritto Canonico*, 24-VI-2000, Communicationes 32 [2000] 160); in generale D. ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, Periodica 92 (2003) 589-651, spec. 627.

⁸ Per un inquadramento storico congiunturale: H. MOREAU, *Refus ou délai d'absolution dans les diocèses de France du Concile de Trente à la fin du XVIIIe siècle*, L'Année Canonique 43 (2001) 221-236.

⁹ «La potestà di ordine comprende: [...] la potestà di intervenire, mediante la *potestas clavium*, nella struttura dei sacramenti, *salva illius substantia*», J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, 236.

non arroccarsi o sclerotizzarsi negli schemi consolidati e saper cogliere anche il positivo della società postmoderna¹⁰. Il divario tra diritto e pastorale, tra principi e prassi, tra disciplina e catechesi tuttavia non è un problema trascurabile e richiede un miglioramento e un chiarimento, quantomeno a livello formativo e motivazionale.

2. LA CONTINUITÀ E COERENZA DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA SULL'ASSOLUZIONE

La codificazione ecclesiastica in materia di assoluzione non fa che recepire la tradizione canonica e razionalizzare il sistema. La disposizione latina vigente (la prescrizione non ha una corrispondenza nel codice orientale) tra l'altro ricalca molto strettamente la norma piano benedettina. Prima di esaminare la questione del giusto contegno del confessore in una prospettiva, per così dire, giuridico fondamentale, conviene fare il punto sull'impostazione e il contenuto dell'attuale regolazione. Gli interventi magisteriali più recenti aiutano a comprendere anche le sfide e le prospettive che si dipanano nell'orizzonte ecclesiale postmoderno¹¹.

2.1. *Le fonti e l'impostazione del can. 886 CIC 1917*

Le *fontes* del can. 886 CIC 1917 sono abbastanza ricche e diversificate¹². Da un punto di vista formale si può notare la preponderanza

¹⁰ Cfr. A. LLANO CIFUENTES, *La nuova sensibilità. Il positivo della società postmoderna*, Ares, Milano 1995.

¹¹ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia 2015; IDEM, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna 2019.

¹² Le fonti del can. riportate, al di là del richiamo di quelle del can. 870, sono: «C. 7, 8, 10, C. XXVI, q. 6; c. 49, 57, D. I, *de poenit.*; c. 75, D. IV, *de cons.*; Clemens XI, const. “Unigenitus”, 8 sept. 1713, prop. 87, Paschasii Quesnel, damn.; const. “Pastoralis officii”, 28 aug. 1718, § 4; Benedictus XIV, ep, encycl. “Etsi minime”, 7 febr. 1742, § 12; ep. Encycl. “Apostolica Constitutio”, 26 iun. 1749, § 22; Pius VI, const. “Auctorem fidei”, 28 aug. 1794, prop. 36, Synodi Pistoriens. damn.; S. C. S. Off., decr. 4 mart. 1679, prop. 60, 61, 64, damn.; decr 7 dec. 1690, prop. 17, damn.; 27 maii 1761, ad 2; (Kentuky), 9 maii 1821; 27 iun. 1838; (Hierosolymae), 13 ian. 1864; S. C. Ep. et Reg., *Baiocen.*, 1 oct. 1839; S. C. de Prop. Fide (C. G. Constantinop.), 4 feb. 1664, ad 2; instr.

degli interventi moderni rispetto alle fonti classiche (legate al *Corpus iuris canonici*). I passi del Decreto si riferiscono solo a tre canoni della Causa XXVI, due del Trattato *de poenitentia* e uno del *de consecratione*, relativi all'accondiscendenza alla riconciliazione in punto di morte o in caso di necessità e alla dimostrazione attraverso testimoni della compunzione del moribondo incosciente. I Concili e i Padri riprovavano espressamente l'atteggiamento di chiusura e opposizione nel concedere il perdono ai peccatori manifesti¹³. Al di là dei documenti dei Pontefici, abbondano soprattutto le pronunzie delle Congregazioni romane (S. Congregazione del Sant'Offizio, dei Vescovi, *Propaganda Fide* e *Congregatio Particularis pro Sinis*). Tali interventi si riferiscono a situazioni o istruzioni particolari e determinate, non contengono affermazioni di principio ma esplicitano l'interpretazione della dottrina comune. Molto indicativo e influente è al riguardo il riferimento al Rituale Romano vigente che precisava abbastanza analiticamente il comportamento dei confessori¹⁴. Il disposto codiciale si collega espressamente al canone introduttivo del Tit. IV (*De poenitentia*) con il relativo ampio corredo giustificativo¹⁵. La legislazione si conforma insomma alla diffusa percezione della necessità di un esame e controllo serio e coscienzioso, ma che non sia troppo restrittivo e limitativo dell'accesso alla misericordia divina. Le indicazioni di Leone XII e dei successivi Papi avevano già contribuito a temperare deformazioni di stampo rigorista¹⁶ e orientare la prassi ecclesiale verso la comprensione e l'indulgenza pastorale.

(ad Visitor Ap. Tunkin. Occident.), 3 oct. 1736, n. I; (C. P. pro Sin.), 28 dic. 1770; istr. (ad Vic. Ap. Sutuchen.), 29 apr. 1784; (C. P. pro Sin.), 13 ian. 1794; instr. 16 ian. 1803; decr. 13 apr. 1807, n. XXI; instr. (ad Vic. Ap. Cochinchin), mense aug. 1827; (C. P. pro Sin.), 19 iul. 1838; S. Poen. 13 nov. 1901; Rituale Rom., tit. III, c. I, *de sacramento poenitentiae*, n. 22, 24».

¹³ «Miror autem quosdam sic obstinatos esse, ut dandam non putent lapsis penitentiam, aut penitentibus existimet ueniam denegandam...», *Grat.*, Q. 3 [*de poen.*], D. 1, c. 57 (riporta l'affermazione di S. Cipriano).

¹⁴ Cfr. *infra* nt. 89.

¹⁵ «In poenitentiae sacramento, per iudicalem absolutionem a legitimo ministro impertitam, fidei rite disposito remittuntur peccata post baptismum commissas» (can. 870).

¹⁶ H. Moreau tiene bene a distinguere giansenismo e rigorismo (*Refus ou délai d'absolution*, 233-235 [*Distinuer jansénisme et rigorisme*]).

Nella *formulazione del testo* i codificatori utilizzano una redazione inconsueta: l'affermazione di principio è posta in *forma negativa*: «Si Confessarius dubitare nequeat de poenitentis dispositionibus et hic absolutionem petat, absolutio nec deneganda, nec differenda est»¹⁷. L'obbligo di assoluzione è condizionato a due requisiti: 1) l'accertamento delle dovute disposizioni del penitente e 2) la richiesta di assoluzione. L'istanza assolutoria si ritiene implicita nella spontaneità della confessione sacramentale, non deve necessariamente essere formulata esplicitamente¹⁸. Il punto cruciale è dunque la certezza dell'integrazione della materia prossima del sacramento¹⁹. La centralità del dolore nell'economia del sacramento implica che la sentenza richieda la compunzione e l'impegno di correzione-riparazione. L'impostazione negativa preserva da scrupoli e inquietudini e orienta verso la supposizione della normalità della concessione del perdono²⁰. L'assoluzione non è tuttavia un esito scontato e automatico. Il richiamo all'eventualità del diniego o del differimento comporta il riconoscimento di un vero e proprio dovere di giudizio da parte del confessore. La facoltà di rifiutare o dilazionare l'assoluzione non viene precisata o circostanziata ma suppone l'implicita ricezione delle nozioni consolidate²¹. A fronte di passate tendenze rigoriste, il discernimento ministeriale comporta dunque una benevola valutazione dell'atteggiamento del penitente, ma non disconosce la possibilità di procrastinare indefinitamente o temporaneamente l'assoluzione²².

¹⁷ Can. 886 CIC 17.

¹⁸ Cfr. A. G. URRU, *La funzione di santificare della Chiesa. I sacramenti*, Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, "Angelicum", Roma 1987, 213.

¹⁹ Anche in questo aspetto la norma è formulata negativamente: la "assenza di dubbio" fornisce il presupposto del diritto all'assoluzione.

²⁰ La rettitudine delle disposizioni si presume se non costa espressamente il contrario: un dubbio positivo e probabile circa l'effettività del dolore e il desiderio di rettificazione.

²¹ Sarebbe forse stato opportuno precisare legalmente meglio gli estremi delle due ipotesi.

²² È abbastanza chiara la scansione dei principi fornita da Merkelbach: «Principium VI. *Absolutio regulariter et per se, et quidem ex iustitia et sub gravi, concedenda est poenitenti gravis peccati reo qui certo est bene dispositus*»; «Principium VII. *Absolutio deneganda est iis qui certo moraliter sunt incapaces aut indigni*»; «Principium VIII. *Differenda regulariter est absolutio iis qui dubie sunt capaces aut dispositi, nisi gravis ratio urgeat eos sub conditione absolvendis*», B. H. MERKELBACH, *Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi*, III. *De sacramentis*, Desclée de Brouwer et Soc., Parisiis 1933, 574-575 (l'intitolazione dei principi riportata è in grassetto).

2.2. La genesi e il disposto del can. 980 CIC attuale

Il clima sociale ed ecclesiale risulta profondamente mutato nel contesto della seconda codificazione. Si accentua notevolmente la denunziata perdita del senso del peccato; al legalismo e casuismo precedenti subentra inoltre una rilevante crisi d'obbedienza e insofferenza verso l'autorità²³. Il Concilio non si era soffermato molto sul costume penitenziale, aveva solo prescritto la revisione del rito e l'adeguazione delle forme riparatorie²⁴. Stupisce che il mutato approccio culturale e pastorale non abbia condotto pure a un incisivo ripensamento della disciplina sacramentale. Il nuovo codice si limita solo ad operare un affinamento del testo del can. 886, senza modificarne il contenuto sostanziale. L'iter di approvazione del canone vigente è piuttosto *scarno e rapido*²⁵. Nella *prima sessione*, al di là delle difficoltà palesate da un consultore circa la necessità della confessione nelle assoluzioni collettive, *Concordat omnes ut canon servetur*²⁶. L'intenzione è quindi di confermare l'esperienza e la disciplina acquisita, senza modificare l'impianto del canone. L'ulteriore discussione sul sacramento della penitenza porta alla *condivisa redazione del presente canone*²⁷. I passaggi successivi si limitano a rivedere la formulazione lessicale (*Si confessarius non dubitet/Si confessario dubium non est*). La formula adottata riceve la sua definitiva consacrazione nel testo approvato²⁸.

La *formulazione dell'attuale can. 980* è molto simile a quella precedente: «Si confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic

²³ Il fenomeno era già stato avvertito da Pio XII e si è propagato in epoca contemporanea: «Ecco perché il mio predecessore Pio XII, con una parola diventata quasi proverbiale, poté dichiarare un giorno che “il peccato del secolo è la perdita del senso del peccato”», RP, n. 18.

²⁴ Cfr. SC 72, 110.

²⁵ Cfr. R. ALTHAUS, *Kommentar c. 980*, in K. LÜDICKE (ed.), *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, Ludgerus, Essen, Januar 2008 (1. *Genese des Canons*).

²⁶ COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, *Sessio VII, dd. 3-7 maii habita*, *Communicationes* 31 (1999) 270.

²⁷ «Omnibus rite perpensis, acceptatur suggestio eorum qui desiderant ut canonis iste transferatur post. Can. 151, sed textus manet probatus uti est», COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, *Conventus 20-25 iunii 1977 habiti*, *Communicationes* 10 (1978) 64.

²⁸ Cfr. E. N. PETERS, *Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici*, Wilson & Lafleur, Montréal 2005, 892.

absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur». Il disposto si può considerare *sostanzialmente equivalente*. I modesti cambiamenti del tenore letterale offrono solo qualche suggestione euristica: l'attenzione pare spostarsi dal confessore e dal senso del dovere alla dinamica dell'azione. Il dativo di possesso mette formalmente al centro della proposizione il dubbio e non il confessore, l'oggettività del riscontro e non la soggettività dell'incombenza²⁹. La sostituzione del gerundivo (*deneganda, differenda*) con l'uso del congiuntivo (*denegetur, differatur*), implica magari una perdita dell'assonanza tradizionale e consolidata (*absolutio deneganda, absolutio differenda*), ma anche un'attenuazione del senso dell'obbligo. La risoluzione del confessore implica un discernimento ed è accertativa più che costitutiva. Il punto, forse più significativo, è il passaggio dal plurale (*dispositionibus*) al singolare (*dispositione*). L'espressione denota una semplificazione e unificazione del processo conoscitivo (rileva l'atteggiamento esistenziale del penitente), evitando ogni supposta dissociazione della *contritio* dal desiderio di cambiare³⁰. In assenza di un dibattito o discussione sul punto, non è chiaro peraltro quanto nel mutamento semantico sia esplicita e deliberata la supposta evoluzione della sensibilità; sta di fatto che si registra una spiccata continuità e costanza prescrittiva.

Il CCEO, conscio forse della comune valenza teologico-sacramentale più che canonica del principio, non ha ritenuto di inserire un canone corrispondente a quello latino³¹.

2.3. *Gli interventi normativi e magisteriali successivi*

La secolarizzazione e l'affievolimento della pratica religiosa ha portato a un offuscamento della richiesta del perdono sacramentale. La di-

²⁹ Già il passaggio dal "nequeat dubium" (formula del CIC 1917) al "non dubitet" (formula fino allo Schema 1980) indicava un primo snellimento.

³⁰ Cfr. anche CCE 1451-1454.

³¹ I requisiti essenziali sono comunque compresi nella definizione iniziale: «In sacramento paenitentiae christifideles, qui, peccatis post baptismum commissis, ad Deum a Spiritu Sancto ducti corde convertuntur et dolore de peccatis moti propositum novae vitae ineunt, per ministerium sacerdotis, facta ipsi confessione et dignae satisfactionis acceptatione, veniam a Deo obtinent simulque cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt, reconciliantur; quo modo hoc sacramentum quam maxime ad vitam christianam fovendam confert et ad Divinam Eucharistiam suscipiendam disponit», can. 718 CCEO.

saffezione e la trascuratezza nei confronti del ricorso alla Penitenza ha indotto lo stesso magistero a “formalizzare” la situazione di crisi e ad auspicare un deciso rilancio della Confessione³². La “crisi della Penitenza” si manifesta come un pernicioso obnubilamento del primato della grazia e della giustificazione nel cammino di fede. I documenti e gli interventi pontifici che si sono succeduti negli ultimi anni fanno leva perciò principalmente sulla ricchezza della misericordia divina e sull’invito a riscoprire il conforto della coscienza e la bellezza della riconciliazione. La correttezza e lo sviluppo del regime penitenziale sembra successiva alla formazione e motivazione degli agenti. L’allontanamento dalla pratica penitenziale però coincide pure con un certo rilassamento o trascuratezza nella qualità e nello stile del ministero del confessionale³³. L’approccio dei documenti più recenti è dottrinale e pastorale più che normativo e direttivo. La disciplina ecclesiastica non ha subito rilevanti cambiamenti, ma ha accentuato il richiamo alla fruizione del perdono e alla sollecitudine e disponibilità da parte dei ministri.

S. Giovanni Paolo II è stato un grande “conoscitore” e promotore del *mysterium pietatis*. Nell’es. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, senza soffermarsi specificamente sugli estremi della valutazione del ministro, il Pontefice ribadisce la concezione autenticamente giudiziale della riconciliazione³⁴. Lo stesso documento, in linea con la posizione precedentemente assunta circa l’oggettiva indisposizione sacramentale delle persone che vivono in contrasto con l’impegno assunto davanti a Dio e alla Chiesa³⁵, sottolinea la vigenza dell’insegnamento tradizionale circa la compenetrazione del principio della compassione e della misericor-

³² Cfr. RP (Seconda parte. *L’amore più grande del peccato*, nn. 13-18); MD, *Proemio*.

³³ Cfr. R. SARAH, *Si fa sera e il giorno ormai volge al declino*, intervista con N. Diat, Cantagalli, Siena 2019, 58-69 (*La crisi del sacerdozio*); M. DEL POZZO, *L’obbligatorietà del “ministero del confessionale”: disponibilità, presenza e discrezione*, in corso di pubblicazione su *Annales Theologici*.

³⁴ «II. La seconda convinzione riguarda la funzione del sacramento della penitenza per colui che vi ricorre. Esso è, secondo la più antica tradizionale concezione, una specie di azione giudiziaria; ma questa si svolge presso un tribunale di misericordia, [...] il peccatore vi svela i suoi peccati e la sua condizione di creatura soggetta al peccato; si impegna a rinunciare e a combattere il peccato; accetta la pena (penitenza sacramentale) che il confessore gli impone e ne riceve l’assoluzione», RP, n. 31.

³⁵ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. post-sinodale *Familiaris consortio*, 22-XI-1981, n. 84.

dia con quello ineludibile della verità e della coerenza³⁶. L'assenza delle disposizioni richieste preclude l'accesso all'economia sacramentale, con il conseguente onere di accertamento da parte del ministro. Il m. p. *Misericordia Dei* mira alla regolazione della disciplina sacramentale. La stretta esigenza della grazia è comunque condizionata alle "dovute disposizioni interiori"³⁷. L'accezione giuridica della spettanza dei fedeli non sminuisce dunque la causa e il senso dell'attribuzione. Per quanto il *motu proprio* mira soprattutto a stimolare l'esercizio del ministero del confessionale ed evitare un indebito ricorso alle assoluzioni collettive o generiche, non manca un espresso richiamo alla necessità del discernimento e alla oculata giustificazione della remissione³⁸. Il disposto tra l'altro puntualizza perentoriamente la condizione richiesta per l'assoluzione³⁹. Non vi è dubbio pertanto che l'obbligo del diniego conserva la sua valenza e coerenza.

Anche l'es. ap. *Sacramentum caritatis*, evidenziando il nesso inscindibile tra Eucaristia e Penitenza nella maturazione del cammino cristiano, invita a superare superficialità e leggerezze nella degna ricezione della Comunione e ribadisce la non ammissione ai sacramenti delle persone la cui condizione esistenziale contraddice oggettivamente all'unione sponsale di Cristo e della Chiesa⁴⁰. Al riguardo, l'aiuto spiri-

³⁶ «Basandosi su questi due principi complementari, la Chiesa non può che invitare i suoi figli, i quali si trovano in quelle situazioni dolorose, ad avvicinarsi alla misericordia divina per altre vie, non però per quella dei sacramenti della penitenza e dell'eucaristia, finché non abbiano raggiunto le disposizioni richieste», RP, n. 34.

³⁷ «Con queste parole ho inteso e intendo far coraggio e, nello stesso tempo, rivolgere un forte invito ai miei confratelli Vescovi – e, attraverso di essi, a tutti i presbiteri – per un sollecito rilancio del sacramento della Riconciliazione, anche come esigenza di autentica carità e di vera giustizia pastorale, ricordando loro che ogni fedele, con le dovute disposizioni interiori, ha diritto a ricevere personalmente il dono sacramentale», MD, *Proemio*.

³⁸ «Affinché il discernimento sulle disposizioni dei penitenti in ordine alla remissione o meno, e all'imposizione dell'opportuna penitenza da parte del ministro del Sacramento possa essere attuato, occorre che il fedele, oltre alla coscienza dei peccati commessi, al dolore per essi e alla volontà di non più ricaderci, confessi i suoi peccati», *ibid.*

³⁹ «È chiaro che non possono ricevere validamente l'assoluzione i penitenti che vivono in stato abituale di peccato grave e non intendono cambiare la loro situazione», MD, n. 7.c.

⁴⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, es. ap. *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007 [= Sc], nn. 20-21.

tuale dei pastori riguarda specificamente l'illuminazione della coscienza dei fedeli⁴¹.

Il *magistero di papa Francesco*, come già accennato, è caratterizzato da un *pressante invito ad aprirsi alla misericordia divina, in primis* attraverso la pratica sacramentale. Il *discernimento* e l'*accompagnamento* ripetutamente sollecitato dal Pontefice, non implica un'attenuazione o una deroga rispetto alla coerenza della vita cristiana, ma una dedizione sollecita e attenta nei confronti delle distinte situazioni personali che conduca a scoprire l'autenticità evangelica⁴². La complessità del secolarismo imperante implica un salto di qualità nel servizio ministeriale. Nel foro sacramentale la sensibilità e la delicatezza aggiuntiva richiesta ai confessori non muta l'onere di formare e chiarire l'animo dei penitenti, spesso smarriti e confusi, motiva al contrario il sostegno e il complemento pastorale (previo e successivo). La capacità di ascolto e comprensione comporta semmai un incentivo alla valutazione e ponderazione specifica e differenziata dei singoli casi. La centralità della Riconciliazione non è disgiunta dalla sincerità e rettitudine del pentimento⁴³. L'impostazione casuistica e normativistica che spesso contamina l'ermeneutica giuridica sembra il vero ostacolo alla ricezione degli insegnamenti di Francesco⁴⁴.

⁴¹ «I Pastori, per amore della verità, sono obbligati a discernere bene le diverse situazioni, per aiutare spiritualmente nei modi adeguati i fedeli coinvolti», Sc, n. 29 (*Eucaristia e indissolubilità del matrimonio*).

⁴² Cfr. FRANCESCO, es. ap. *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, nn. 291-312. Il Pontefice precisa espressamente: «Se si tiene conto dell'innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi», n. 300. Il documento non ha inteso quindi cambiare la disciplina né tantomeno la dottrina sul matrimonio, ma illuminare i criteri pastorali che guidano alla soluzione dei singoli casi. Cfr. anche G. ZANNONI, «In uscita» incontro all'amore. Leggendo «*Amoris laetitia*», Marietti 1820, Genova 2017.

⁴³ «Il Sacramento della Riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale nella vita cristiana; per questo richiede sacerdoti che mettano la loro vita a servizio del ministero della riconciliazione (2 Cor 5,18) in modo tale che, mentre a nessuno sinceramente pentito è impedito di accedere all'amore del Padre che attende il suo ritorno, a tutti è offerta la possibilità di sperimentare la forza liberatrice del perdono», MM 11.

⁴⁴ Cfr. G. ZANNONI, *Francesco e «i dottori della legge»*. Discernere, oltre la «casistica», Marcianum Press, Venezia 2021, 209-211.

3. LA NATURA GIUDIZIALE DELLA PENITENZA E I DOVERI DEL MINISTRO

Nella mentalità contemporanea l'incomprensione e lo scalpore di fronte al rifiuto assolutorio sembrano derivare principalmente dall'equivoco o dallo smarrimento circa *l'esigenza intrinseca del perdono*. Una visione funzionale o certificativa del passaggio sacramentale e il soggettivismo diffuso corrompono e stravolgono il senso della conversione⁴⁵. Il dolore non risiede nell'accettazione dell'umiliazione della rivelazione del peccato, ma nel riconoscimento veritativo della colpa. La pacificazione della coscienza non si può ridurre a un'autoreferenzialità valutativa o a una ratifica dello sfogo, richiede la percezione del significato liberatorio del pentimento. L'oggettività della remissione deriva dall'effettività del giudizio e dall'alterità del riscontro del pentimento. L'individuazione della *struttura tipicamente giudiziale del sacramento di guarigione* corrisponde proprio alla necessità dell'attribuzione di potestà decisoria e della autoritatività della pronuncia. L'obiettivo è determinare l'esatto margine di verifica e apprezzamento demandato al sacerdote.

3.1. *La logica della relazione sacramentale*

Alla luce dell'essenza giudiziale della salvezza⁴⁶, si può comprendere meglio il *contenuto dell'esame nel "foro sacramentale"*. La spontanea e contrita apertura dell'animo è funzionale all'illuminazione sopranna-

⁴⁵ È significativa l'immagine e la risposta fornita dal Papa in un'intervista: «*Lei una volta ha affermato che il confessionale non deve essere una "tintoria"*. Che cosa significa? Che cosa intendeva dire? Era un esempio, un'immagine per far capire l'ipocrisia di quanti credono che il peccato sia una macchia, soltanto una macchia, che basta andare in tintoria perché te la lavino a secco e tutto torni come prima. Come si porta a smacchiare una giacca o un vestito: si mette in lavatrice e via. Il peccato è una ferita, va curata, medicata. Per questo ho usato quell'espressione: cercavo di far presente che andare a confessarsi non è come andare a portare il vestito in tintoria», FRANCESCO, *Il nome di Dio è Misericordia. Una conversazione con Andrea Tornielli*, Piemme, Milano 2016, 41.

⁴⁶ Il giudizio costituisce l'essenza stessa della chiamata alla conversione. Non è casuale che nella logica dell'antica Alleanza l'idea del giudizio esprimesse la realizzazione o il compimento della giustizia di Dio. Il cristianesimo non ha implicato solo un rafforzamento della tensione escatologica e del senso spirituale dei comportamenti, ma un completo *ribaltamento della logica del giudizio*. La giustificazione è il frutto della recondizione ed è offerta a chiunque si conforma alla Parola che salva.

turale⁴⁷. Lo stesso riferimento al “tribunale della coscienza” è indicativo della natura del compito ministeriale⁴⁸. La pretesa alla sentenza favorevole, essenza di ogni diritto di azione, non suppone solo la remissione della causa a un terzo competente e qualificato, ma, soprattutto, la dimostrazione del fondamento e del titolo della richiesta. Il giudizio non costituisce solo il contesto o la modalità secondo cui si svolge il rito ma l'esito desiderato dell'accertamento. Il provvedimento non fa che *dichiarare o costatare lo stato del penitente*⁴⁹. Interessa perciò che la Chiesa si pronunci compiutamente sull'*elemento materiale e formale della confessione*. L'autorevolezza della decisione risiede proprio sull'eterovalutazione degli estremi della riconciliazione. Il sacramento della Penitenza è infatti la più diretta espressione del potere delle chiavi⁵⁰. Considerato ormai acquisito il titolo (la redenzione di Cristo), il penitente ha però l'onere di giustificare il buon fondamento della pretesa: la conformazione, almeno nell'intenzione, con la chiamata alla conversione. La chiarezza della confessione e la compunzione segnano il discrimine per l'applicazione della pena, cui si connette la grazia del perdono. L'aspetto potestativo (autoritativo) e quello esistenziale (dimostrativo o manifestativo) non a caso si integrano e compendiano mutuamente nella dinamica penitenziale⁵¹.

La *logica della relazione sacramentale* è quella dell'*alterità* e della *differenziazione istituzionale*. La consistenza giudiziale dell'azione aiuta a comprendere il senso del ministero del confessionale: la confessione è volta a far maturare la *certezza morale nell'animo del giudice*⁵². Un ap-

⁴⁷ L'annuncio ecclesiale si attua nel *paenitemini et credite evangelium* (cfr. Mc 1,15) La missione stessa del Battista e di San Paolo esprime questa chiara convinzione (cfr. ad es. Lc 3,1-9; At 26,16-18).

⁴⁸ Cfr. anche C. M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, Mucchi Editore, Modena 2020, 257-264.

⁴⁹ Per quanto non convenga eccedere troppo in categorie o notazioni processualistiche, se l'effetto sacramentale è di natura propriamente costitutiva (la seconda giustificazione) la base o la premessa è sicuramente dichiarativa.

⁵⁰ Cfr. ad es. Mt 9,1-8; Mt 18,18; Gv 20,22-23.

⁵¹ È utile considerare, ma ha un rilievo prevalentemente pastorale, anche se non privo di valenza giuridica, che la conversione è un “processo” più che un atto isolato e spesso si perfeziona nella successione e reiterazione dell'accusa.

⁵² «In ogni caso, il sacerdote può dare l'assoluzione solo nella certezza morale della presenza delle disposizioni per una valida e fruttuosa ricezione del sacramento», V. DE

proccio freddo e distaccato del confessore ovviamente è lontano dall'idealità e dalla prassi ecclesiale: la riconciliazione è frutto di un impegno congiunto e solidale⁵³. L'interesse comune sta nella corretta applicazione della *lex gratiae*, occorre però evitare gli *opposti equivoci legati alla contrapposizione o omologazione delle posizioni*. L'idea del processo richiama il principio del contraddittorio e del metodo dialettico di ricerca della verità. Nel foro penitenziale non vi è una discussione o disputa circa la richiesta di perdono. Il confessore non si oppone o contrasta la domanda di grazia, anzi, l'accoglie e la sostiene. Il modello giudiziale va quindi approssimato non al processo giudiziario ma alla *volontaria giurisdizione*⁵⁴, all'accertamento autoritativo non contenzioso. La *ratio* della sottomissione al giudizio della Chiesa sta nell'indisponibilità unilaterale del perdono e nella sicurezza dell'effetto. La mancanza di resistenza e contestazione non significa però rinuncia al confronto e assenza di capacità inquisitoria. La sentenza suppone una sufficiente allegazione o istruttoria. È appena il caso di precisare che l'eventuale integrazione dei dati e degli elementi ridonda a vantaggio dello stesso penitente⁵⁵. La valenza esistenziale della Confessione implica che all'impossibilità della completezza materiale faccia riscontro almeno l'integrità c.d. formale e una ragionevole sufficienza dell'accusa⁵⁶. Il rischio della *eccessiva vicinanza o dipendenza* è legato invece alla *visione latamente contrattualistica* e, ancor di più, alla *subalternità o soggezione pastoralista*. Il ricorso alla figura contrattuale, diffuso fino alle soglie della contemporaneità, evi-

PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, in A. LONGHITANO – A. MONTAN – J. MANZANARES – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, *I sacramenti della Chiesa*, EDB, Bologna 1989, 217; nella stessa linea: B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Marcianum Press, Venezia 2006, 297.

⁵³ La pacificazione e formazione della coscienza richiede sollecitudine e delicatezza umana e cristiana, cfr. anche E. MIRAGOLI, *Il confessore giudice e medico: natura della confessione*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano 1999, 25-40.

⁵⁴ Cfr. anche E. FAZZALARI, *Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Giuffrè, Milano 1970, 330-381.

⁵⁵ La completezza e profondità dell'esame aiuta a maturare nella compunzione e rettificazione del penitente.

⁵⁶ Cfr. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis, II. De poenitentia*, Marietti, Taurini-Romae 1953, 128-146. Nel linguaggio giudiziale si spiega l'assorbimento della pronuncia indicando che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

denza lo schema o l'esigenza implicita nell'apertura della coscienza (quale limite all'arbitrio del confessore)⁵⁷. Supporre però un accordo o contrattazione circa i termini delle prestazioni snatura l'essenza giudiziale dell'azione sacra. *L'in idem placitum* o il consenso non verte sul contenuto ma sul fine. Per quanto la decisione vada spiegata e motivata, soprattutto in caso di impedimenti o difficoltà, la sentenza non può essere raggiunta per via di mera concertazione o intesa buonista (la certezza morale è personale e intrasferibile). A maggior ragione la mera certificazione o ratifica delle dubbie aspettative del penitente implica un'abdicazione al ruolo giudiziale e la grave rinuncia ad aiutare il fedele nel processo di conversione.

3.2. *La funzione e gli obblighi del ministro*

La speculazione canonistica ha dedicato storicamente molta attenzione alla *regolazione dell'aspetto potestativo* della Riconciliazione⁵⁸. Il *concorso del fattore sacramentale* (potestà di ordine) e del *fattore giurisdizionale* (facoltà di confessare) evidenzia l'origine e la composita strutturazione dell'ordine penitenziale. La peculiarità e sensibilità dell'azione sacra giustifica la particolare cura dell'adeguatezza dei ministri e il controllo dell'autorità⁵⁹. È utile rilevare pregiudizialmente che, al di là delle categorie adoperate, l'integrazione della duplice potestà (*ordo-iurisdictionis*) non ha una *ragion d'essere* disciplinare o cautelativa ma *essenziale e costitutiva*. La remissione dei peccati è collegata immediatamente al *potere delle chiavi*, la consegna infatti ha una congenita portata autoritativa⁶⁰. La prerogativa episcopale originaria suggellava non tanto l'onero-

⁵⁷ È un principio consolidato che il vincolo assolutorio non dipende dall'arbitrio del giudice ma dalla sua prudente valutazione: «Non potest eum inabsolutum dimittere sine gravi iniustitia, quamdiu non apparet eum esse indispositum», G. D'ANNIBALE, *Summula theologiae moralis*, III, A. Saraceni, Romae 1894, rist. Nabu 2010, 283.

⁵⁸ Cfr. ad es. F. WALKER VICUÑA, *La facultad para confesar*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004.

⁵⁹ Cfr. E. CORECCO, *Natura e struttura della «sacra potestas» nella dottrina e nel nuovo codice di diritto canonico*, in IDEM, *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, a cura di A. CATTANEO – G. BORGONOVO, I, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, Lugano-Casale Monferrato (AL) 1997, 454-458.

⁶⁰ In ambito ecclesiale il fenomeno potestativo non può mai avere un'accezione deteriori, come sovente avviene nella sfera e mentalità mondana, si collega direttamente

sità quanto l'influenza pubblica e comunitaria del cammino penitenziale. L'approfondimento e la diffusione dell'accesso al perdono sacramentale, come accennato, ha progressivamente mitigato e facilitato il ricorso al tribunale della misericordia divina. L'estrema positività della prassi e modalità invalsa ha in parte stemperato pure la valenza sociale e collettiva della Penitenza. Il regime delle facoltà manifesta la discendenza apostolica del ministero e il coinvolgimento dispositivo del Vescovo o del soggetto ad esso equiparato. Sarebbe auspicabile che la coscienza dell'importanza del mandato (*ad validitatem*) conducesse anche al recupero del senso aggregativo e complessivo iniziale del segno, sta di fatto che l'ufficio capitale ha una responsabilità diretta circa l'abilitazione e il comportamento dei confessori. La scelta, la selezione e la formazione costante dei ministri è la garanzia principale della qualità del servizio del confessionale.

Evidenziato il compito di moderazione capitale e in stretto collegamento con questa puntualizzazione fondamentale, interessa sottolineare che la *funzione del soggetto deputato ad amministrare il sacramento della penitenza è essenzialmente veritativa*⁶¹. Il confessore insomma aiuta il penitente a mettersi di fronte a Dio e a sé stesso e ne trae le dovute conseguenze. Il giudizio sacramentale in definitiva non rappresenta altro che *l'accertamento dell'atteggiamento esistenziale del peccatore*. Anche il ruolo di maestro o insegnante svolto dal presbitero non è generico e astratto, è motivato e orientato alla pienezza della conversione. La buona disposizione penitenziale consiste nella maturazione del relativo abito virtuoso (detestare e aborrire con tutto il cuore i peccati commessi, con desiderio di emenda e speranza di perdono)⁶². Il ruolo del ministro nella preparazione e spiegazione del senso dell'azione sacra risulta comunque sussidiario e integrativo rispetto all'iniziativa e all'apporto del fedele. In quest'epoca di notevole ignoranza e confusione dottrinale e morale tuttavia non si può escludere che il confessore possa e debba im-

alla remissione dei peccati e al dono dello Spirito in virtù del mandato di Cristo (cfr. Gv 20,22-23).

⁶¹ Se la verità non è altro che *adaequatio rei et intellectus*, il confessore deve illuminare e riscaldare la coscienza perché riconosca la presenza e radicazione del male nella propria vita.

⁶² Cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae* [= CCE] 1431.

pegnarsi ad ampliare e completare l'esame del penitente. La formazione della coscienza è condizione della rettitudine del giudizio⁶³. La presunzione di sincerità e integrità dell'accusa non può essere assunta ingenuamente e sconsideratamente. Al di là dell'aspirazione alla completezza del riconoscimento di colpevolezza e del possibile ampliamento dell'indagine, la mansione principale ad ogni modo è contribuire a ottenere il necessario dolore⁶⁴. L'essere voce della Chiesa conferisce particolare autorevolezza e attendibilità alle affermazioni del chierico nel foro sacramentale⁶⁵, motiva però conseguentemente una speciale cautela e attenzione nel coniugare adeguatamente il piano personale e quello istituzionale.

Per quanto concerne la *deontologia del ministro*, vale anche in questo contesto il principio generale della *compenetrazione tra la profonda venerazione e la dovuta diligenza*⁶⁶. Le due esigenze manifestano la ricerca dell'armonia tra la trascendenza e la pietà, da un canto, e la cura e la preparazione degli operatori, dall'altro. Nella liturgia il divino chiaramente supera l'umano⁶⁷; la parola o l'atteggiamento dell'agente non può dunque nascondere o offuscare la priorità e prevalenza dell'azione

⁶³ Cfr. CCE 1783-1785.

⁶⁴ Nella sfera sacramentale in generale, e a maggior ragione in questo caso, la partecipazione intensiva del fedele è più importante della partecipazione estensiva. L'adesione al mistero celebrato (la comunione del penitente) conta più dell'accuratezza dell'accusa, specie se l'ammissione del male commesso non è frutto di un autonomo riconoscimento.

⁶⁵ A prescindere dalla coscienza della propria insufficienza e dei limiti concettuali, il protagonismo e il personalismo del chierico snaturano la logica del ministero. Soprattutto in passato, si limitava la rappresentazione cristologica (*in persona Christi*) alla funzione strettamente sacramentale e si riconduceva il contenuto direttivo ed esortativo alla rappresentazione ecclesiologica (*in persona Ecclesiae*).

⁶⁶ Cfr. can. 840. In merito già precisavamo: «L'adorazione e l'operosità rappresentano dunque la risposta conveniente e adeguata all'istituzione o donazione del Signore (il comando non a caso è introdotto da "*quapropter*" nel testo latino). Apparentemente la consegna ha un valore solo esortativo e pedagogico. In realtà tale mandato non solo è vincolante ma è anche comune alle parti del rapporto (ministro-fedele) e in un certo senso costituisce il contenuto sintetico della relazione. La sinergia venerazione-diligenza ben esprime insomma il legame tra divino e umano nell'economia salvifica», M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Edusc, Roma 2013, 186-187.

⁶⁷ Cfr. R. GUARDINI, *Lo spirito della liturgia*, Morcelliana, Brescia 1946, 101-115 (*Il primato del Logos sull'Ethos*).

della grazia. Il riconoscimento della sacralità e gravità della confessione preserva il carattere spirituale e soprannaturale della Penitenza, evitando semplificazioni o banalizzazioni confidenziali⁶⁸. Nell'impegno e coscienza ministeriale è compreso tutto quanto concorre alla validità, liceità e proficuità della remissione. Prescindere dall'accertamento del minimo dolore richiesto o sorvolare scientemente sull'estensione e adesione al peccato compromette il significato libero e liberatorio della Redenzione. Rispettare la dignità del sacramento significa affermare l'effettività del pentimento e della conversione; ogni deroga o contravvenzione alla struttura costitutiva della penitenza lede il senso del perdono e falsifica il valore del segno⁶⁹. L'abilitazione ministeriale non è limitata alla capacità sacramentale e all'istruzione liturgica, richiede una profonda conformazione culturale e antropologica. La configurazione ontologico-sacramentale del presbitero non può essere dissociata dunque dalla preparazione e formazione dottrinale e morale, con gli oneri di approfondimento, consiglio e aggiornamento che ne derivano. La chiarezza di coscienza, la competenza magisteriale e la perizia pastorale, sempre integrabili e perfetibili, costituiscono una garanzia ineludibile del servizio ecclesiale⁷⁰.

4. LA MALAUGURATA IPOTESI DELL'IMPOSSIBILITÀ ASSOLUTORIA

L'assoluzione del penitente costituisce l'ipotesi normale e largamente prevalente. Tale soluzione è quella desiderata e auspicata nella pastorale penitenziale. L'interpretazione della formula legale, come indicato, induce a presumere la sussistenza delle condizioni della remissione⁷¹.

⁶⁸ L'ammissione della colpa non è uno sfogo psicologico o una forma di psicoterapia ma una vera e propria cura e guarigione delle ferite dell'anima.

⁶⁹ «Quando si compie un abuso nella celebrazione della sacra Liturgia, si opera un'autentica contraffazione della Liturgia cattolica. Ha scritto san Tommaso: "incombe nel vizio di falsificazione chi per conto della Chiesa manifesta a Dio un culto contro la modalità istituita per autorità divina dalla Chiesa e consueta in essa" [S. Th., II, 2, q. 93, a. 1]», CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istr. *Redemptionis Sacramentum* [= RS], 25 marzo 2004, n. 169.

⁷⁰ Il primato della grazia non cancella il rispetto della natura e l'ortoprassi sacerdotale.

⁷¹ Cfr. ad es. J. MANZANARES, *Penitencia*, in J. MANZANARES – A. MOSTAZA – J. L. SANTOS, *Nuevo Derecho parroquial*, Editorial Católica, Madrid 1988, 280; J. SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Sígueme, Salamanca 2008, 297;

La realtà del giudizio implica tuttavia una vera decisione circa i presupposti della pronuncia. La dottrina riconosce pacificamente che il *dovere assolutorio* comporta parimenti l'*obbligo contrario* qualora si accerti la mancanza del dovuto pentimento⁷². *L'eventualità del diniego o differimento* del perdono preserva l'*assecondare e conformarsi all'azione della grazia*⁷³. La sottoposizione al giudizio non comporta dunque che il proscioglimento sia sicuro e l'atteggiamento del peccatore sia ininfluenza. Rinviano al successivo paragrafo la questione dell'adeguata qualificazione e regolamentazione della fattispecie (*infra* § 5), in questo contesto preferiamo parlare di *impossibilità assolutoria* ad indicare la *comunanza del presupposto sostanziale*, dei *requisiti del riscontro* e del *contegno del ministro*. Al di là del possibile diverso sbocco, il fattore ostativo e la modalità di trattazione del caso è essenzialmente unitaria. La considerazione, per così dire, sostanziale o fondamentale degli estremi della fattispecie evita impostazioni formalistiche e concettualistiche. La preclusione assolutoria indica allora il sofferto onere imposto dalla serietà e veracità del giudizio ecclesiale.

4.1. *L'indisposizione "radicale" del penitente*

L'*indisposizione del penitente* costituisce un *ostacolo insormontabile* alla ricezione del perdono divino. L'elemento determinante per ottenere l'assoluzione è infatti il *pentimento del fedele*. La dottrina tradizionale individuava nell'*incapacitas* o nell'*indispositio* le due ipotesi preclusive alla

J. P. BEAL, *Commentary c. 980*, in J. P. BEAL – J. A. CORIDEN – T. J. GREEN (eds.), *New commentary on the code of canon law*, Paulist Press, New York-Mahwah [NJ] 2000, 1161.

⁷² «In questa norma sono di fatto implicitamente enumerati due obblighi: a) quello di assolvere, quando non vi siano dubbi sulla buona disposizione del penitente, e b) quello di non assolvere o di differire l'assoluzione quando sussistano seri dubbi», T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Edusc, Roma 2014, 331; cfr. anche D. LE TOURNEAU, *La dimension juridique du sacré*, Wilson & Lafleur, Montréal 2012, 339-340 (a. *Un droit au pardon?*); A. D'AURIA, *Il dovere e il diritto dei fedeli rispetto alla confessione*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio, Hotel Planibel, La Thuile (AO), 29 giugno-3 luglio 2009*, Glossa, Milano 2010, 179-181 (§ 7. *Esiste un diritto a ricevere l'assoluzione? Il can. 980*).

⁷³ Cfr. can. 843, spesso la dottrina si sofferma molto sul § 1 (le condizioni di amministrazione), senza considerare adeguatamente il § 2 (l'onere di preparazione).

remissione⁷⁴. Mentre però l'incapacità destituisce di fondamento la stessa relazione sacramentale, l'indisposizione compromette l'efficacia del rapporto⁷⁵. Nella prima ipotesi, pertanto, più che di invalidità, si dovrebbe parlare di *inesistenza dell'azione sacra*. L'assenza del minimo fattore abilitativo soggettivo non richiede normalmente un apprezzamento discrezionale ma il semplice riscontro oggettivo della carenza del presupposto⁷⁶; il difetto della dovuta disposizione motiva invece una delicata e complessa valutazione, per così dire, interna da parte del ministro. Riteniamo utile perciò concentrare l'attenzione soprattutto sull'eventuale indisposizione dell'agente, circostanza che, tra l'altro, è comune tanto al diniego quanto al differimento assolutorio.

4.1.1. *L'incidenza esistenziale della renitenza*

In merito all'*indispositio* occorre in primo luogo sottolineare gli estremi e l'incidenza del caso in termini di "*autoesclusione*" dallo *spirito penitenziale* e di "*radicalità*" della *situazione ostativa*. Talora si imputa alla severità o restrizione del giudizio ecclesiale l'allontanamento, almeno temporaneo, dalla via della salvezza. Fermo restando la possibilità di errori e deficienze da parte dei chierici, l'estromissione non deriva dall'opinione del confessore ma dal contegno dell'interessato. L'assenza dell'adeguata disposizione è l'onesta e sofferta constatazione dell'atteggiamento tenuto dal penitente nel foro sacramentale. L'inclinazione di fronte al male commesso, ancorché rimessa al discernimento e alla cognizione del ministro, resta un fatto intimo e personale del peccatore. L'eterovalutazione dà solo oggettività e sicurezza all'accertamento, non sposta però l'addebito della responsabilità. Una concezione estrinsecistica e formale della con-

⁷⁴ Cfr. ad es. S. ROMANI, *Institutiones juris canonici*, II. *Jus administrativum de sacramentis*, Iustitia, Romae 1944, 225; E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, Sal Terrae, Santander 1960, 290; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De sacramentis tractatus canonicus*, I, Marietti, Taurini-Romae 1951, 379; F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, 523-524.

⁷⁵ Possono essere causa di incapacità ad esempio la mancanza del battesimo, l'avvenuto decesso, l'amenia perpetua, la totale incoscienza, il difetto di contiguità fisica tra i soggetti, cfr. B. H. MERKELBACH, *Summa theologiae moralis*, 575.

⁷⁶ Per quanto anche l'incapacità possa dar luogo a qualche dubbio o incertezza, il giudizio resta esterno e previo al foro sacramentale.

fessione, come più volte ribadito, snatura il senso del processo di conversione⁷⁷. *L'influenza decisiva dell'aspetto soggettivo* si comprende meglio in ragione dell'*incidenza esistenziale del perdono*. Al di là dei limiti dell'integrità dell'accusa, ogni confessione testimonia lo stato della persona di fronte al peccato nella propria vita. Il ripudio del peccato non può che essere totale e radicale nel suo principio, anche se, magari, imperfetto nella sua percezione ed espressione. L'indisposizione non riguarda quindi una singola manifestazione o dichiarazione ma l'errore o la deviazione presente nella coscienza del penitente. La posizione attuale e complessiva d'irriducibilità della volontà peccaminosa è quindi preclusiva alla ricezione della grazia del perdono. La *ratio* della disciplina ecclesiale è iscritta nella convergenza della dignità del sacramento, del bene del fedele e dell'edificazione della comunità. L'incidenza del male compiuto non è disgiunta dal riconoscimento della pervasività del danno del peccato (teologale, personale e sociale)⁷⁸. La chiusura e intransigenza del peccatore rappresenta dunque un impedimento insormontabile all'illuminazione della coscienza e alla possibile guarigione.

Il *codice attuale* ha operato un opportuno ribaltamento rispetto alla logica della codificazione precedente, ha posto al centro dell'economia sacramentale *il fedele e il suo contegno*: «In sacramento paenitentiae fideles peccata legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes...» (can. 959)⁷⁹. L'essenza della Riconciliazione è data quindi dal ripudio del peccato. La *contrizione* rappresenta non a caso *l'atto costitutivo del penitente*. Il cap. III (*De ipso paenitente*) precisa come il requisito del perdono ecclesiale si sostanzia nella *buona disposizione del soggetto*: «Il fedele per ricevere il salutare rimedio del sacramento della penitenza, deve essere disposto in modo tale che,

⁷⁷ La sottoposizione al giudizio della Chiesa, proprio per il carattere personalistico e giuridico del sacramento, riguarda tanto il contenuto della condotta (l'elemento oggettivo) quanto, soprattutto, l'effettività del ravvedimento di fronte al peccato (elemento soggettivo).

⁷⁸ La coscienza della propria perdizione è necessaria per essere salvati. In fin dei conti il perdono coincide con l'apertura o chiusura del cuore alla grazia della redenzione.

⁷⁹ Il canone introduttivo del CIC 1917 era focalizzato sul ruolo del confessore (cfr. can. 870 CIC 17). Per il rilievo della circostanza cfr. anche M. CALVI, *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 41-43.

ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio» (can. 987)⁸⁰. L'effettività del pentimento è la condizione *sine qua non* per ottenere l'assoluzione. In linea con la tradizione inveterata della Chiesa, la disciplina vigente non fa che recepire l'intimo collegamento esistente tra il *mysterium iniquitatis* e la verità della persona⁸¹. La *codificazione orientale* peraltro è ancora più chiara ed esplicita nell'indicare il contenuto della conversione e il collegamento diretto con l'Eucaristia, *Sacramentum caritatis*⁸². L'individuazione degli estremi, ancorché contenuta nel solo canone iniziale, non diverge ovviamente da quella del codice latino.

4.1.2. *Il contenuto dell'indisposizione*

Il *contenuto* dell'*indispositio* si concreta nella *manca*za del *necessario pentimento o del proposito di non reincidenza nello stesso peccato*⁸³. Riguardo alla *compunzione*, la teologia morale ha precisato spesso non doversi richiedere necessariamente la contrizione, il dolore perfetto o filiale, è *sufficiente l'attrizione* o il dolore imperfetto o servile che nasce dal timore della pena⁸⁴. Il frequente riferimento alla contrizione indica la meta o l'aspirazione del cammino penitenziale e aiuta a comprendere che il requisito non è fermo e statico ma dinamico e progressivo⁸⁵. Il foro sacramentale è, tra l'altro, il

⁸⁰ Nel can. 870 CIC 17 si sottolinea soprattutto il compito ministeriale («per iudicalem absolutionem a legitimo ministro impertitam»).

⁸¹ «Ma l'atto essenziale della penitenza, da parte del penitente, è la contrizione, ossia un chiaro e deciso ripudio del peccato commesso insieme col proposito di non tornare a commetterlo, per l'amore che si porta a Dio e che rinasce col pentimento. Perciò, «da questa contrizione del cuore dipende la verità della penitenza» (*Ordo Paenitentiae*, 6c)», RP, n. 31.

⁸² «Nel sacramento della penitenza i fedeli cristiani che, avendo commesso dei peccati dopo il battesimo, condotti dallo Spirito Santo si convertono di cuore a Dio e mossi dal dolore dei peccati fanno il proposito di una nuova vita, mediante il ministero del sacerdote, con la confessione a lui fatta e con l'accettazione di un'adeguata soddisfazione, ottengono da Dio il perdono e insieme vengono riconciliati con la Chiesa che peccando hanno ferito; in tal modo questo sacramento contribuisce nel massimo grado alla vita cristiana e dispone a ricevere la Divina Eucaristia» (can. 718 CCEO).

⁸³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti la vita coniugale*, 12-II-1997, 3.5.

⁸⁴ Cfr. CCE 1452-1453.

⁸⁵ Cfr. M. CALVI, *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, 62-64.

contesto adatto per motivare e alimentare l'inclinazione del fedele. L'integrabilità e perfettibilità del presupposto non può sminuire tuttavia l'*eventualità della persistenza e insanabilità del difetto*. L'articolazione del presupposto induce a chiedersi se si tratta di una sola condizione o di due azioni distinte. La formulazione tridentina parlava del «dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire»⁸⁶. Anche il disposto legale associa sempre alla *contritio* il *propositum emendandi* come se si trattasse di un binomio indissociabile. Il pentimento comporta un unico atto di rimorso e ripudio del peccato. L'autenticità della compunzione non può che implicare la rinuncia e il distacco dalla trasgressione compiuta. L'esplicitazione del desiderio di cambiamento e dell'intento di rettificazione ad ogni modo aiuta a dare concretezza ed efficacia al dolore manifestato⁸⁷. Una visione equivoca e sfocata della conversione che si limitasse al mero rammarico o rincrescimento per l'accaduto senza effettiva intenzione di emenda tradirebbe un falso rimpianto. A maggior ragione, se l'errore o la mancanza non fossero percepiti come una violazione da allontanare ed evitare per l'avvenire, mancherebbe il riconoscimento stesso della colpa. Il riconoscimento o la contestazione della dottrina morale della Chiesa (si pensi alla contraccezione, alla fecondazione assistita, all'eutanasia, ecc.) può condurre anche ad una perniciosa dissociazione mentale e comportamentale che giunge a compromettere la consistenza del cammino penitenziale. L'assenza completa del proponimento svela quindi un simulacro o parvenza di penitenza. La determinazione del proposito pare direttamente proporzionale all'intensità del dolore, la forza dipende però quasi sempre dalla radicazione della vita virtuosa⁸⁸. La coscienza della fragilità

⁸⁶ «Contritio, quae primum locum inter dictos paenitentis actus habet, animi dolor ac detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetera», Dz. 1676.

⁸⁷ Il catechismo di S. Pio X, che ha avuto una notevole diffusione e incidenza formativa, indicava tra gli atti del penitente il proposito come risultato del sincero esame di coscienza previo all'accusa e come forma di adesione della volontà alla luce della coscienza. Cfr. *Catechismo maggiore promulgato da S. Pio X*, Ares, Milano 1991, 167-169 (nn. 731-741).

⁸⁸ Per la spiegazione della proporzione del rigore e della durata della pena del purgatorio con la gravità e radicazione nell'anima del peccato, cfr. *S. Th., Appendix, quaestio de purgatorio*, a. 3.

e debolezza soggettiva e, magari, l'esperienza delle precedenti e ripetute ricadute non è una remora ad accostarsi al sacramento di guarigione e ricevere il perdono. Il proponimento può arrivare ad essere fiacco e insicuro ma non inesistente o inconcludente. La difficoltà nel valutare l'effettività della *contritio*, talora si supera più agevolmente proiettando la condotta nel futuro. Il profilo ascetico e terapeutico dovrebbe contribuire a garantire le adeguate disposizioni ed avviare la possibile guarigione.

Il Rituale precedente, com'è noto, regolava analiticamente la facoltà assolutoria: «Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda, vel deneganda, vel differenda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficiis sunt incapaces: quales sunt qui nulla dant signa doloris; qui odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius emendare nolunt: aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant: neve etiam eos absolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata»⁸⁹. La prescrizione limitava espressamente la funzione ministeriale. Al di là dell'accentuazione della responsabilità del chierico⁹⁰, l'elencazione esplicitava, a livello indicativo, l'indisposizione (benché nel testo si alluda all'*incapacitas*). La disposizione ha il carattere di una formula aperta o esemplificativa (non pare tassativa o esaustiva). Per quanto la sensibilità contemporanea induca a superare un'eccessiva previsione tipologica, l'indicazione conserva la sua validità descrittiva. I motivi addotti evidenziano serie riserve sull'effettività del pentimento. Eccetto l'assenza di segni di dolore che pare riconducibile alla pura convenzione sociale di assoluzione del precetto ormai superata, gli altri casi (la persistenza di sentimenti di odio e inimicizia, il non voler evitare prossime occasioni di peccato, la contrarietà alla restituzione dei beni altrui o alla riparazione dello scandalo pubblico) integrano un non trascurabile difetto di compunzione tuttora riscontrabile⁹¹. L'assenza di un costume diffuso e

⁸⁹ *Rituale Romanum*, n. 23. Per l'origine della disposizione: J. J. FLORES ARCAS – M. SODI (eds.), *Rituale Romanum. Editio princeps, 1614*, LEV, Città del Vaticano 2004, 51.

⁹⁰ L'impostazione non muove dalla relazione sacramentale e dai diritti dei fedeli ma dal controllo gerarchico e dall'elargizione dei benefici.

⁹¹ «Nonostante dal punto di vista pastorale si debba fare di tutto per non privare della grazia sacramentale un moribondo, non è lecito dare l'assoluzione se si è certi che il sacramento sarà invalido: è il caso di un moribondo non battezzato, oppure ancora

l'abbandono della pratica del precetto pasquale ha determinato una maggior sincerità e spontaneità nel ricorso alla Confessione ma anche molta confusione e disorientamento morale⁹². Alle circostanze dedotte si può aggiungere, come specificazione o caratterizzazione della mancata rimozione di un'occasione prossima di peccato, la *pertinace deviazione dottrinale incidente sul comportamento pratico*, purtroppo riscontrabile in una società scristianizzata. La contiguità tra carenza del pentimento e del proposito si evidenzia nella proiezione futura (tutti i casi si riassumono nel *vitam in melius emendare nolunt*). Gli atteggiamenti ostativi al perdono comunque, oltre che gravi, devono essere profondamente radicati e debitamente riscontrati o palesati.

4.1.3. L'entità della carenza di compunzione

L'ultima questione concernente la consistenza dell'indisposizione riguarda l'entità della carenza di compunzione. Le prescrizioni indicano la *sufficienza del pentimento* ad indicare la *garanzia del minimo indispensabile*⁹³. Abbiamo già chiarito che la minor qualità del dolore (attrizione) non compromette la validità del segno. La sufficienza in quanto tale non indica però mediocrità o bassezza dell'esigenza morale ma completezza e soddisfazione del rinascimento. Il problema applicativo è la *determinazione oggettiva o soggettiva dell'insufficiente pentimento*⁹⁴. Pur comprendendo le riserve circa una considerazione ideale e astratta del requisito fissato, occorre evitare interpretazioni relativistiche e soggettivistiche del bene morale. Il livello attualmente possibile può non corrispondere con le richieste della chiamata alla conversione⁹⁵. Il discer-

cosciente che rifiuta il sacramento oppure che si dimostra privo in modo aperto ed evidente di qualsiasi segno di pentimento anche minimo» M. CALVI, *Le disposizioni del fedele*, 65-66.

⁹² Cfr. M. DEL POZZO, *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018, 145-149.

⁹³ Ad evitare scrupoli e perplessità è bene aver sempre presente che il massimalismo della santità si coniuga con il minimalismo obbligatorio e prescrittivo.

⁹⁴ Cfr. O. DE BERTOLIS, *La fedeltà del confessore al magistero e alle norme (can. 978 § 2)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio*, 132-133.

⁹⁵ A proposito della "legge della gradualità" e non della "gradualità della legge", cfr. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Familiaris consortio*, 22-XI-1981, n. 34; richiamata anche da FRANCESCO, es. ap. *Amoris laetitia*, n. 295.

nimento non si concretizza in un cedimento verso la morale autonoma, piegandosi all'istanza o pretesa erronea del fedele⁹⁶. La dottrina classica ha escluso peraltro la rilevanza ostativa della divergenza o contrasto rispetto all'opinione del confessore⁹⁷. La correttezza della dinamica sacramentale è affidata alla prudenza e sapienza del confessore (fermo restando la presunzione favorevole, la discrezionalità non può trasformarsi in arbitrio buonista o arrendevolezza preconcepita). Il *giudizio prudenziale* è mediato e "qualificato" dalla scienza e coscienza del ministro. Lasciando da parte la graduazione formale del dolore, si tratta di valutare soprattutto la sincerità e apertura dell'atteggiamento del penitente.

4.2. *L'accertamento "obiettivo" del confessore*

La situazione di impossibilità assolutoria richiede l'*accertamento oggettivo da parte del ministro*. Il dovere di impartire l'assoluzione al richiedente cede solo di fronte alla *dimostrazione motivata della causa impediante*. La presunzione dell'integrazione delle dovute condizioni e l'aspettativa implicita nella confessione comportano che la preclusione debba emergere positivamente dal contenuto dell'accusa e dal contegno del penitente. La *convinzione soggettiva raggiunta dal confessore circa l'attitudine del penitente* determina ad ogni modo il risultato della decisione⁹⁸. La distinzione tra diniego e differimento corrisponde alla persuasione maturata dal ministro (certezza o dubbio circa l'indisposizione del soggetto). La soluzione, come considereremo, è più articolata e complessa in ipotesi di semplice dubbio, l'incertezza implica infatti l'attenta valutazione delle circostanze del caso e della necessità del mezzo di salvezza. Preme sottolineare comunque che l'oggettività dell'accerta-

⁹⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Notificazione riguardante alcuni scritti del R. P. Marciano Vidal*, C.Ss.R., 22-II-2001.

⁹⁷ «Attamen non potest denegari absolutio poenitenti qui non vult sequi opinionem confessarii sui, si res inter Theologos disputetur; confessarius enim non est iudex opinionum, sed dispositionum tantummodo sui poenitenti», P. SCAVINI, *Theologia moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio Episc. et Doctoris Pio IX Pontifici M. dicata*. III. *De sacramentis in genere et in specie*, apud E. Oliva, Mediolani 1874, 299. Il giudizio è sempre concreto e pratico e non astratto o teorico.

⁹⁸ Il convincimento del giudice è il requisito di ogni giudizio. La natura teandrica della sentenza riconciliatoria non elimina questa esigenza inscritta nella logica dell'economia sacramentale.

mento assicura la *verità e giustizia della relazione sacramentale*. La supposizione di una discrezionalità ministeriale trasforma viceversa il controllo autoritativo in arbitrarietà e sopraffazione⁹⁹.

4.2.1. *La sicura costatazione dell'indisposizione*

Il *rifiuto dell'assoluzione* richiede la *sicura costatazione dell'indisposizione del penitente*. La dottrina classica e contemporanea ha insistito quindi sul raggiungimento della *certezza morale del confessore* circa il motivo impediente¹⁰⁰. La *moralis certitudo* del ministro implica l'*esclusione di ogni dubbio positivo e ragionevole* sull'apprezzamento compiuto¹⁰¹. L'indisposizione risulta quindi chiara e, al momento, irremovibile¹⁰². La prescrizione fissata evita l'arbitrarietà sacramentale e la lesione dei diritti del penitente¹⁰³. Trattandosi di un'eccezione al principio assolutorio e di una misura estrema e odiosa, l'ipotesi del diniego non può che essere valutata in maniera restrittiva e limitativa. La benevolenza e l'indulgenza ecclesiale

⁹⁹ Il riscontro univoco e obbligatorio è legato al dolore richiesto, ancorché soggettivamente considerato. «In caso contrario si verrebbe a disporre arbitrariamente di un sacramento e si lederebbe gravemente un sacro diritto del penitente», M. VIANI, *Eucaristia e penitenza nella normativa canonica*, Cantagalli, Siena 1994, 123 (negli stessi termini L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, Edizioni Dehoniane, Roma 1997, 502).

¹⁰⁰ Cfr. ad es. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 378; P. SCAVINI, *Theologia moralis universa...*, 298-299 (*Quaenam [quaeres] in confessario requiritur certitudo circa poenitentium dispositionem ad absolutionem impertiendam?*); F. X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum. IV. De rebus*, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae 1934, 157-158. Per contro si menziona la circostanza del *certe indispositus*, cfr. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, 523-524; D. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis in usum scholarum*, III, Herder, Friburgi Brisgoviae 1936; E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, 290. In epoca contemporanea cfr. V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, 217; B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 297.

¹⁰¹ Cfr. anche PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, AAS 34 (1942) 338-343; M. d. M. MARTÍN, *Certeza moral*, DGDC, II, 57-62 (spec. 60).

¹⁰² «Solo nel caso di indisposizione irremovibile del penitente, il confessore non potrà far altro che affermare la verità a onore di Dio, offeso dal peccato del fedele impenitente», B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 298.

¹⁰³ Cfr. M. VIANI, *Eucaristia e penitenza*, 123; L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco*, 502. Una concessione dell'assoluzione palesemente ingiustificata implica una falsificazione del segno e un inganno del fedele.

tende a far prevalere l'atteggiamento più favorevole e accondiscendente possibile nei confronti del peccatore. A fronte degli eccessi rigoristici del passato, attualmente si è imposto un costume molto disponibile e aperto. La verità del pentimento non può tuttavia essere misconosciuta o edulcorata. La specificazione e spiegazione del motivo ostativo (certo e grave) contribuisce quantomeno alla formazione del fedele e orienta a una eventuale conversione¹⁰⁴. Il doloroso rifiuto (forse non meno per il confessore che per il penitente) denota l'insuccesso del tentativo di ravvedimento e correzione del penitente. La chiusura e ostinazione del peccatore segnano dunque un limite invalicabile alla misericordia divina.

4.2.2. *Il dubbio circa le disposizioni*

Il dubbio circa le disposizioni del penitente determina il differimento dell'assoluzione. La proroga è funzionale alla maturazione o dimostrazione delle dovute disposizioni. A differenza del diniego, nella dilazione non c'è una chiarezza o sicurezza contraria alla concessione del perdono, ma una consistente incertezza sulla sufficienza del pentimento e dell'intenzione di emendarsi del penitente. La necessità del rinvio è motivata dal rispetto verso il sacramento e la coscienza del *christifidelis*. Anche in questo caso il contegno del ministro richiede un preciso fondamento: nella letteratura si è generalizzata la formula dell'integrazione di un dubbio serio e positivo¹⁰⁵. La perplessità riscontrata deve essere grave e considerevole (tale da compromettere potenzialmente l'efficacia della conversione). L'irrisoluzione deve essere motivata o sostenuta da precisi elementi (non si tratta di un mero scrupolo o inquietudine tuzioristica). Lo scambio e il confronto diretto normalmente facilita l'accertamento *in actu* del requisito dovuto, ma può richiedere una maggior

¹⁰⁴ «Adviértase, sin embargo, que la denegación de la absolución es una medida extrema y odiosa, que solo por causas graves y ciertas se ha de tomar. Y aun en este supuesto, ha de hacerse de modo especialmente caritativo y delicado, para no “traumatizar” al penitente. Hágasle ver que son sus disposiciones las que impiden se le pueda otorgar la absolución», F. LOZA, *Comentario c. 980*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coords. y dirs.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Eunsá, Pamplona 2002, 810.

¹⁰⁵ Cfr. ad es. F. LOZA, *Comentario c. 980*, 810; J. MANZANARES, *Penitencia*, 278; B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 297; J. SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial*, 297.

ponderazione o elaborazione critica. L'eccezionalità del ritardo assolutorio, induce in via generale a impartire l'assoluzione sciogliendo cautamente le riserve ed evitando indugi. In epoca contemporanea inoltre quasi tutti gli autori omettono di menzionare la necessità dell'accordo previo¹⁰⁶. Fermo restando l'indisponibilità del perdono, il consenso assicurava tradizionalmente la comprensione della difficoltà, il benessere dell'interessato e il suo impegno per raggiungere le condizioni auspiccate. Il carattere autoritativo del differimento si coniugava quindi con lo scopo terapeutico e satisfattorio della Penitenza. Anche la puntualizzazione della brevità del periodo della dilazione serviva a inserire il rinvio nella ricerca della maggior completezza ed efficacia della guarigione¹⁰⁷. Anche la previsione del fattore temporale (la contenuta durata della privazione) sovente non è più richiamato dalla dottrina contemporanea. L'ipotesi della proroga dell'assoluzione sembra aver perso insomma la sua originaria specificazione e corrispondere solo a un'indisposizione meno radicale e penetrante. Al di là della viva preoccupazione pastorale, la *differtio* protegge soprattutto la coscienza del ministro e la consapevolezza dell'onerosità del "cammino penitenziale" (dover svolgere un percorso di guarigione).

La diversità del presupposto soggiacente all'accertamento del confessore (certezza o dubbio) incide sul regime penitenziale. La sicurezza dell'indisposizione determina l'obbligo del diniego, il dubbio fondato circa la buona disposizione determina parimenti l'obbligo del differimento¹⁰⁸. Sta di fatto che la misura da adottare non è riconducibile alla discrezionalità del ministro ma all'*oggettività della situazione del penitente*. Il sufficiente pentimento con l'intenzione di emendarsi è *conditio sine qua non* della giustificazione sacramentale. La verifica dell'adeguata disposizione, ancorché normalmente presunta, non è un fattore disponibile o

¹⁰⁶ Menzionano ad esempio questa circostanza V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, 217; J. SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial*, 297; W. H. WOESTMAN, *Sacraments: initiation, penance, anointing of the sick. Commentary on canons 840-1007*, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, Ottawa 2004, 267. Quasi tutti gli altri autori moderni non ne parlano.

¹⁰⁷ Cfr. ad es. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 380; D. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, 312; E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, 289.

¹⁰⁸ «De même le confesseur différera l'absolution s'il a des doutes fondés quant aux dispositions réelles du pénitent», D. LE TOURNEAU, *La dimension juridique*, 340.

relativo, ma un'esigenza incontrovertibile e assoluta. La stretta *relazione di giustizia* sottesa all'economia sacramentale implica che la *necessità di mezzo del perdono possa imporsi sulla sicurezza della tutela della dignità della Riconciliazione*¹⁰⁹. Una causa grave determina il superamento dell'eventuale incertezza (mai della certezza morale raggiunta). L'insufficienza dello stato soggettivo del giudice cede insomma di fronte all'interesse prevalente del penitente. La dottrina classica ha enumerato in maniera abbastanza analitica e condivisa i motivi che legittimano l'assoluzione in caso di dubbio¹¹⁰. Le ipotesi sono rapportabili sostanzialmente: alla definitiva o protratta privazione della grazia; al rischio di esporre il penitente all'allontanamento o al distacco dalla pratica penitenziale o alla indebita reiterazione dell'onere dell'accusa; all'esigenza di tutelare la buona fama, l'accesso ad altri sacramenti o la soddisfazione del precetto; alla scarsa preparazione o formazione dei soggetti. La facoltà del ministro (*potest*), tra l'altro, spesso si trasforma in un vero e proprio dovere (*debet*) in presenza di alcune delle suddette circostanze. A prescindere dalla presunzione generale dell'adeguata disposizione del penitente, la valutazione del contesto ecclesiale spinge a evitare eccessive preoccupazioni garantiste e a sciogliere il dilemma *pro bono sacramenti et fidelis*. La ricca elaborazione teologico-canonica, anche alla luce della continuità nella genesi del disposto (*supra* § 4.2), benché frequentemente ignorata da molti confessori, deve ritenersi sostanzialmente compresa nell'interpretazione e applicazione della previsione vigente. La condizione del differimento in pratica raramente non impone o consiglia di procedere all'assoluzione. Il rilassamento morale e spirituale della società secola-

¹⁰⁹ Il rischio di privare il fedele del recupero della grazia rinvia al giudizio divino o alla coscienza del fedele l'estrema valutazione.

¹¹⁰ «Doctrina enumerat precipuos casus in quibus poenitentibus dubie dispositis absolutio sub conditione, *si capax es, si dispositus sufficienter es* dari possit aut debeat. Huiusmodi sunt: Casus periculi mortis qua latissime patet; casus gravis damni spiritualis poenitentis si inabsolutus dimittatur, ut si poenitens ex dilatione absolutionis timeatur lapsurus in desperationem aut graviora delicta ut haeresim aut apostasiam; si periculum sit ne inabsolutus dimissus amplius ad confessionem redeat, etsi peccatis tabescat; si poenitens ad matrimonium contrahendum confessus sit; si longam confessionem poenitens inabsolutus dimissus repetere debeat alteri confessario; si poenitens ad confessionem redire non possit nisi post longum tempus; si ex dilatione gravis infamia poenitenti obveniat», M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 380-381.

rizzata, senza scadere nella sommarietà del giudizio, ha evidentemente accentuato il riscontro dell'esonero dalla dilazione. La prassi e l'esperienza attuale ha in buona parte stemperato l'antica distinzione disciplinare, riconducendo univocamente e, peraltro raramente, la mancata concessione dell'assoluzione ad un atecnico differimento.

4.3. Il "giusto" atteggiamento pastorale

L'impossibilità assolutoria non esime il confessore dall'adoperarsi per il raggiungimento dell'obiettivo, anzi motiva una cura e attenzione ancora maggiore. Il mancato beneficio sacramentale *ex opere operato*, per quanto incolmabile umanamente, è supplito almeno dall'aiuto dottrinale e spirituale fornito dal presbitero¹¹¹. Anche l'eccezione al principio assolutorio impone il dovere di contribuire a disporre comunque il penitente alla guarigione¹¹². Nei trattati classici, con sensibilità umana e zelo pastorale, si insisteva molto sull'amorevolezza e delicatezza con cui trattare i casi difficili e problematici¹¹³. L'apparente irremovibilità del peccatore (ogni resistenza è in realtà vincibile) merita particolare riguardo e premura per la portata e il rispetto del foro della coscienza. L'enfaticizzazione della giustizia del comportamento ministeriale non vuole evidenziare solo l'ingiustizia sostanziale di atteggiamenti pseudo-pastorali o palesemente lassisti, indica l'estensione e completezza accompagnatoria del servizio del confessionale. Uno dei limiti dell'im-

¹¹¹ Se come giudice è vincolato al senso della sua funzione, restano integre le prerogative del confessore come maestro, medico e padre cfr. A. G. URRU, *La funzione di sanificare*, 213-214; L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco*, 502.

¹¹² «Casi siempre será lo más oportuno y pastoral manifestarle que se le *difiere* la absolución, animándole a que vuelva al sacramento y a que, mientras tanto, pida a Dios luz y gracia para disponerse debidamente», F. LOZA, *Comentario c. 980*, 810.

¹¹³ «Cum nostris temporibus valde timendum sit, ne ii, qui inabsoluti dimittantur, amplius non redeant, ordinarie magis proderit saluti poenitentis, si confessarius eum non dimittat in aliud tempus, sed omnem curam ac sollicitudinem adhibeat, ut illum rite disponat ad validam absolutionem recipiendam sicque dispositum *illico* absolvat. [...] Confessarius summo studio ac paterna caritate procurare debet ut poenitentes, qui imparati et indispositi accedunt ad tribunal poenitentiae, rite disponantur ad sacramentum valide et fructuose recipiendum. Huc spectat normae statim tradendae», F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, 520 e 524; raccomandazioni affini si trovano anche in M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, 379; D. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, 312; E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, 290.

postazione giuridicista passata concerneva la percezione della natura caritativa del dovere. Il contegno richiesto non deriva solo dalla generosità personale o dallo zelo apostolico del confessore ma anche dalla funzione gerarchica e dalla responsabilità istituzionale¹¹⁴. La condotta pastorale dovuta promana *in primis ex iustitia*. La giustizia non concerne solo l'ascolto e la diligente valutazione dell'istanza ma l'orientamento, la spiegazione e il consiglio opportuno¹¹⁵. Nel caso di penitenti infrequenti e molto lontani la sola impressione della sommarietà e sbrigatività penitenziale, oltre che repulsiva, deforma e banalizza il senso della conversione e il bisogno della rettificazione. Il tribunale della misericordia resta anche il luogo privilegiato di educazione e formazione della coscienza.

4.3.1. *La giustificazione del diniego*

Il *diniego dell'assoluzione*, come più volte ribadito, richiede un'*adeguata spiegazione e giustificazione*. In ipotesi, l'*onere dispositivo* da parte del ministro acquista una *concretezza e pregnanza determinante*. Nel foro sacramentale possono prendere forma e maturare la necessaria apertura all'azione della grazia e il richiesto cambiamento esistenziale. L'auspicabile prevalenza della preparazione remota e prossima non esclude l'influenza surrogatoria del chiarimento diretto e immediato. Normalmente la sollecitudine e la capacità del confessore è in grado di ottenere il minimo pentimento indispensabile. Anche se il compito della preparazione sacramentale concreta un'obbligazione di mezzi e non di risultato, la sapiente presentazione del danno del peccato e l'attrazione del bene del perdono incentiva notevolmente la compunzione e l'accesso alla misericordia¹¹⁶. La logica giudiziaria aiuta a comprendere meglio l'armonia e sequenza tra le fasi della decisione: la motivazione della sentenza non può

¹¹⁴ La coscienza della dipendenza ontologico-sacramentale (la rappresentazione *in persona Christi et Ecclesiae*) evita personalismi, protagonismi ed eccentricità.

¹¹⁵ Salvo il caso di necessità, l'omissione dell'aspetto consolatorio ed esortativo non solo delude e scoraggia i penitenti, ma lede un diritto essenziale del fedele.

¹¹⁶ La preparazione rientra nel contenuto del can. 843 § 2. Secondo le categorie civili si configurerebbe appunto come obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova 1989, 508-510).

mai essere da meno rispetto alla ricerca istruttoria compiuta. All'analiticità dell'indagine sul peccato e sulla sua estensione corrisponde un uguale interesse nell'esplorare e illuminare l'animo del penitente (la materia prossima del sacramento non è meno importante di quella remota). L'accertamento negativo, ben più della conferma della presunzione positiva, postula la dimostrazione della conclusione raggiunta. La certezza morale va esternata in termini chiari e convincenti¹¹⁷. Il commento e la delucidazione del proprio atteggiamento, senza peraltro nascondere la difficoltà e pena sperimentata, non evita solo l'impressione di freddezza e di distacco, ma l'erronea persuasione dell'inesorabilità della condanna. Pur prescindendo dal consenso e dall'adesione del fedele (il diniego è un atto dovuto), è auspicabile che l'"impenitente" condivida almeno l'obbligatorietà del comportamento tenuto e le condizioni del futuro ravvedimento. L'obiettivo pastorale e giuridico della coscienza della responsabilità del rifiuto (l'indisposizione come autoesclusione dalla guarigione) è affidato non all'estro ma alla competenza del confessore. La chiusura mentale e la durezza di cuore meritano tra l'altro ancor più pazienza e comprensione (chi non capisce va trattato con speciale amorevolezza e tenerezza). La deontologia del confessore è perciò assai complessa e delicata, non solo nella formazione e nell'aggiornamento dottrinale¹¹⁸, ma nell'approccio interpersonale e nella sensibilità umana, psichica e spirituale.

4.3.2. *La spiegazione del differimento*

Il *differimento* e, soprattutto, il *superamento dell'incertezza in base alle circostanze del caso* richiede ugualmente *molta accortezza e capacità di dialogo*. Mentre nell'ipotesi della "dilazione contrattata" dell'assoluzione la giustificazione del comportamento sarebbe compresa nella modalità di remissione, negli altri casi è necessario un esplicito chiarimento della *ratio* della risoluzione adottata. La giustizia comprende infatti tutto lo

¹¹⁷ La valenza soggettiva della certezza morale suppone sempre un contenuto oggettivo (cfr. *supra* nt. 52), a meno di non scadere nell'arbitrarietà potestativa.

¹¹⁸ Le questioni bioetiche attuali ad esempio pongono scottanti problemi applicativi nella trattazione di molti casi, non sempre agevoli, cfr. ad es. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Samaritanus bonus* (sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita), 14-VII-2020; istr. *Dignitas Personae* (su alcune questioni di bioetica), 8-IX-2008.

svolgimento della relazione ministeriale. La rivelazione motivata e formalizzata dello stato della propria anima comporta l'obbligo dell'esame e del riscontro adeguato e informato dell'esito della valutazione. L'eventuale concessione dell'assoluzione in presenza di dubbi o perplessità non basta a escludere la necessità dell'istruzione e della precisazione delle cautele dovute. L'autenticità del pentimento è un bene troppo prezioso e importante per essere disconosciuto o sminuito operativamente. Il perdono non ha di mira la soddisfazione momentanea della richiesta ma il fine ultimo della conversione piena e completa del peccatore. Il ministro è tenuto pertanto a esporre in maniera chiara e incoraggiante l'esigenza del cambiamento. La sussistenza di una causa grave, come riferito (*supra* § 4.2.2), compensa la carenza di sufficiente cognizione ma non sana l'indisposizione del soggetto¹¹⁹. Le esitazioni e le riserve andrebbero palesate e superate congiuntamente nel foro sacramentale. Se non si può ragionevolmente provvedere nel tempo disponibile (spesso abbastanza ridotto), occorre almeno invitare e incentivare alla maturazione e approfondimento successivi della questione morale¹²⁰. L'interrogativo della trattatistica moderna circa la necessità di esplicitare l'apposizione della condizione si risolve in genere nell'esclusione dell'obbligo dell'espressa menzione¹²¹. L'intento di non turbare o confondere il penitente in difficoltà presiede la disciplina ecclesiale¹²². La delicatezza verso i deboli tuttavia non elimina l'onere formativo, motiva anzi una specifica attenzione dispositiva. La probabilità dell'intenzione e la buona fede del soggetto autorizzano parimenti la concessione dell'assoluzione¹²³. La sicurezza del ministro è subordinata

¹¹⁹ L'indisposizione è un ostacolo insuperabile: «(...) non può impartire l'assoluzione se non ha fondati motivi per giudicare il penitente sinceramente pentito» (M. MORGANTE, *I sacramenti nel Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale*, Edizioni Paoline, Roma 1984, 76).

¹²⁰ È utile far capire che il cammino penitenziale non è una "pratica archiviata" ma un percorso ascetico aperto e attuale, diversamente modulato rispetto all'antichità.

¹²¹ Cfr. A. GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, Edusc, Roma 2020, 577-578.

¹²² La condizione resta ad ogni modo una forma di rispetto per la santità del segno, soprattutto in caso di dubbia capacità.

¹²³ «Dari potest, si sententia illa improbabilis, sed speciem seu apparentiam probabilitatis pro poenitente habeat, ita ut in bona fide possit existimari», E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, 289.

nata alla necessità del mezzo e al bene del fedele. L'ordine ecclesiale però non tollera rinunce o cedimenti sull'oggettività dell'accertamento e sull'esigenza esortativa¹²⁴. Il confessore, senza alimentare angosce o resistenze ingiustificate, deve contribuire a superare carenze e lacune dispositive nell'animo del fedele. L'antica casistica sui peccatori occasionali o recidivi è emblematica dell'atteggiamento indulgente e disponibile al perdono¹²⁵. La propensione alla comprensione non sminuisce però la serietà dell'invito alla conversione.

5. DINIEGO O DIFFERIMENTO DELL'ASSOLUZIONE SACRAMENTALE?

L'attuale formulazione legale, priva di un retroterra culturale e di un approfondimento canonico-morale, appare ostica e oscura. L'impressione è che il costume e la prassi abbiano scavalcato il senso della disposizione. La distinzione tra negazione e dilazione risulta spesso difficilmente praticabile o superata dall'atteggiamento pastorale. Considerata la maternità della Chiesa e l'intento salvifico universale, ogni diniego sacramentale per difetto del *rite dispositus* (non solo nell'ambito penitenziale) non può che rappresentare un differimento e un auspicio di ritorno con le dovute condizioni¹²⁶. La trasformazione pratica e quasi programmatica del diniego in dilazione non elimina però le incertezze e difficoltà operative. Fermo restando la bontà dell'orientamento accondiscendente e incline ad assicurare l'aiuto della grazia, potrebbe supporre anche un affinamento o chiarimento dispositivo *de iure condendo* che chiarisca meglio il contenuto della facoltà assolutoria¹²⁷. È utile ribadire che la delicatezza e

¹²⁴ È bene non confondere la renitenza correttiva con la mancata adesione alle opinioni del confessore (cfr. *supra* nt. 97). Occorre infatti sempre mantenere un chiaro stacco tra fatti e pareri.

¹²⁵ Cfr. ad es. P. SCAVINI, *Theologia moralis universa...*, 300-311 (Art. I. *De occasionariis, consuetudinariis seu habitatis et recidivis*); E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, 305-315 (§ 10. *De modo agendi cum diversis poenitentibus*); D. M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, 312-313.

¹²⁶ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali, La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa, I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano 2017, 237 (la questione è affrontata in maniera più generale e ampia prima, 174-178).

¹²⁷ Il rinvio implicito alla dottrina canonico-morale, peraltro non univoca e abbastanza datata, non appare troppo appagante, non risultando chiara la prescrizione fissata.

attenzione nella cura del penitente non compromette o riduce l'*esclusività della spettanza del confessore in merito alle condizioni della remissione* (la soluzione non può essere patteggiata o concordata). La certezza morale del giudice, ancorché fondata sulla doverosa presunzione di buona fede e sincerità dell'accusa, è l'elemento centrale del giudizio sacramentale. Anche in linea con la tradizione canonica, la serietà della riparazione e della soddisfazione meritano un'adeguata considerazione e valorizzazione per non banalizzare la gravosità del senso di colpa e la profondità del pentimento. Senza per questo dilazionare indebitamente il perdono, la comprensione che la Penitenza è un cammino o percorso aiuta a cogliere l'essenza della vita cristiana e la necessità di sperimentare la continua apertura alla misericordia divina¹²⁸. Lo sviluppo della liturgia penitenziale non sta certo nel mero ritorno all'antico (archeologismo liturgico), ma nella rielaborazione critica delle precedenti esperienze e nella maggior consapevolezza della chiamata alla conversione.

Il differimento resta dunque una misura estrema, ma non del tutto eventuale e improbabile in un contesto segnato da una scristianizzazione diffusa e da un profondo disorientamento morale. L'aspetto formativo e veritativo del giudizio, tra l'altro, è essenziale per la pace della coscienza e la purezza del cuore. L'auspicabile raggiungimento del "minimo indispensabile" non cancella l'onere di precisare e chiarire il contenuto e la meta del cammino cristiano (la perfezione della carità). L'amara constatazione del bene concretamente possibile non può essere adoperata come un mezzo strumentale per eludere sistematicamente l'esigenza della santità¹²⁹. In questa ottica il differimento non sarebbe una pena o un castigo ma la "misura temporale giusta" per indirizzare e accompagnare un necessario processo di cambiamento.

Il dato forse più dolente e preoccupante è però *la disparità di criteri e di giudizi tra i ministri sacri*. L'uniformità e chiarezza di principio della Chiesa rischia di cedere di fronte alla confusione dottrinale e alle divergenze applicative¹³⁰. Nella pastorale familiare, nelle questioni bioetiche

¹²⁸ Cfr. *supra* nt. 45.

¹²⁹ Il minimalismo obbligatorio, cui si è fatto cenno, non si risolve nello stemperare anche la richiesta del minimo indispensabile (indebita gradualità della legge).

¹³⁰ Cfr. can. 841; in generale É. BESSON, *La dimension juridique des sacraments*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2003.

o nelle tematiche socio-economiche si registra spesso una variabilità non solo di sensibilità e di approccio, ma di spiegazione e soluzione. L'esperienza (dichiarata e talora lamentata) di alcuni fedeli del contrasto tra la decisione di confessori diversi in merito all'assoluzione o meno delle situazioni problematiche testimonia uno smarrimento del senso del peccato nello stesso clero. La lettura dialettica della vicenda (con le reciproche accuse di lassismo e di rigorismo) spesso equivoca e distorce polemicamente i termini del problema¹³¹. L'impressione di un esercizio capriccioso o puntiglioso del potere delle chiavi è fuorviante e deleteria per la logica del ministero. L'elargizione del perdono non dipende chiaramente dalla bontà o severità del confessore ma dal collegamento intrinseco dalla misericordia divina con la verità e oggettività del bene. In ogni valutazione spirituale è ineliminabile un margine di apprezzamento e discernimento soggettivo, non può trasformarsi ad ogni modo in uso arbitrario o abusivo del potere. La deformazione mentale e dottrinale del fedele, come rilevato, è forse il motivo ostativo alla ricezione della remissione più serio e incisivo. Il disorientamento magisteriale e le divergenze di trattamento tra i pastori non contribuiscono a guidare e confermare nella fede il gregge. In quest'ambito un ruolo decisivo sarebbe affidato all'ufficio capitale, titolare originario e principale responsabile del potere delle chiavi, e al controllo gerarchico.

Le due polarità segnalate all'inizio (richiamo alla misericordia e "scandalo" della mancata assoluzione) non sono certo in controtendenza anzi si richiamano mutuamente, non possono tuttavia essere giustapposte e appiattite come se si trattasse di una stretta consequenzialità. L'invito alla generosità non implica dunque un arrendevole accondiscendenza alla mentalità diffusa e alle istanze secolarizzate. L'incentivo e la facilitazione dell'accesso al tribunale della misericordia divina non possono incidere sull'entità e sul senso del giudizio ecclesiale¹³². Fermo

¹³¹ Cfr. G. ZANNONI, *Francesco e "i dottori della legge"*, 185-190, 209-211.

¹³² Possono valere anche per il foro sacramentale le considerazioni svolte dal Papa per facilitare l'accesso alla giustizia ecclesiastica: «In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio», FRANCESCO, m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15-VIII-2015, *Proemio*.

restando il positivo percorso ecclesiale compiuto nell'economia del sacramento della Penitenza, l'accurata offerta del perdono non implica un calo nell'esigenza o una svalutazione della riconciliazione con Dio e con la Chiesa. La soluzione del problema sta nella comprensione dell'autentico significato del sacramento non come disconoscimento della miseria umana e della radicalità del peccato ma come accoglimento e guarigione dell'uomo peccatore. Il recupero della grazia santificante non può essere dunque edulcorato o banalizzato. Il riferimento ecclesiale e comunitario del segno non è dunque un'aggiunta autoritativa o una smania di controllo e dominio sulle coscienze dei fedeli ma una forma di rispetto e garanzia dei diritti dei fedeli. L'appello alla liberalità non comporta dunque un cambio di paradigma o di categorie deontologiche dell'azione sacramentale, ma un significativo mutamento o affinamento di stile e di approccio ministeriale. La tenerezza e comprensione paterna verso le fragilità e le debolezze del penitente si esprime principalmente nella dedizione e sollecitudine dell'attenzione e dell'accompagnamento da parte del confessore¹³³. L'auspicata svolta nella pastorale penitenziale perciò sta nella qualità e cura del ministero del confessionale. L'*incipit* dell'invito papale d'apertura («Ai sacerdoti rinnovo l'invito a prepararsi con grande cura al ministero della Confessione, che è una vera missione sacerdotale») richiede una svolta abilitativa e performativa. Anche in linea con l'indicazione del can. 843 § 2 circa l'onere della preparazione sacramentale, l'offerta del perdono non induce ad un ribasso dell'esigenza ma a un aumento della sollecitudine e dedizione per il ministero penitenziale.

¹³³ Cfr. FRANCESCO, lett. ap. *Patris corde* (in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale), 8-XII-2020, n. 2.

Bibliografia

- ALTHAUS, R., *Kommentar c. 980*, in K. LÜDICKE (ed.), *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, Ludgerus, Essen, Januar 2008.
- ASTIGUETA, D., *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, *Periodica* 92 (2003) 589-651.
- BEAL, J. P., *Commentary c. 980*, in J. P. BEAL – J. A. CORIDEN – T. J. GREEN (eds.), *New commentary on the code of canon law*, Paulist Press, New York-Mahwah [NJ] 2000, 1160-1161.
- BESSON, É., *La dimension juridique des sacraments*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2003.
- CALVI, M., *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Áncora, Milano 1999, 41-66.
- CAPPELLO, F. M., *Tractatus canonico-moralis de sacramentis, II. De poenitentia*, Marietti, Taurini-Romae 1953.
- CHIAPPETTA, L., *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, Edizioni Dehoniane, Roma 1997.
- CONTE A CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De sacramentis tractatus canonicus, I*, Marietti, Taurini-Romae 1951.
- CORECCO, E., *Natura e struttura della «sacra potestas» nella dottrina e nel nuovo codice di diritto canonico*, in IDEM, *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, a cura di A. CATTANEO – G. BORGONOVO, I, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, Lugano-Casale Monferrato (AL) 1997, 454-458.
- D'ANNIBALE, G., *Summula theologiae moralis, III*, A. Saraceni, Romae 1894, rist. Nabu 2010.
- D'AURIA, A., *Il dovere e il diritto dei fedeli rispetto alla confessione*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio, Hotel Planibel, La Thuile (AO), 29 giugno-3 luglio 2009*, Glossa, Milano 2010, 161-193.
- DE BERTOLIS, O., *La fedeltà del confessore al magistero e alle norme (can. 978 § 2)*, in *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio*, 123-133.

- DE PAOLIS, V., *Il sacramento della penitenza*, in A. LONGHITANO – A. MONTAN – J. MANZANARES – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, *I sacramenti della Chiesa*, EDB, Bologna 1989.
- DEL POZZO, M., *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Edusc, Roma 2013.
- DEL POZZO, M., *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018.
- DEL POZZO, M., *L'obbligatorietà del "ministero del confessionale": disponibilità, presenza e discrezione*, in corso di pubblicazione su *Annales Theologici*.
- ERRÁZURIZ M., C. J., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali, La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa, I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano 2017.
- FABRIS, C. M., *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, Mucchi Editore, Modena 2020.
- FANTAPPIÈ, C., *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia 2015.
- FANTAPPIÈ, C., *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna 2019.
- FAZZALARI, E., *Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Giuffrè, Milano 1970, 330-381.
- FRANCESCO (BERGOGLIO, J. M.), *Dio non si stanca di perdonare*, Emi, Verona 2014.
- FRANCESCO (BERGOGLIO, J. M.), *Il nome di Dio è Misericordia. Una conversazione con Andrea Tornielli*, Piemme, Milano 2016.
- GARCÍA-IBÁÑEZ, A., *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, Edusc, Roma 2020.
- GUARDINI, R., *Lo spirito della liturgia*, Morcelliana, Brescia 1946.
- HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989.
- LE TOURNEAU, D., *La dimension juridique du sacré*, Wilson & Lafleur, Montréal 2012.
- LLANO CIFUENTES, A., *La nuova sensibilità. Il positivo della società postmoderna*, Ares, Milano 1995.
- LOZA, F., *Comentario c. 980*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coords. y dirs.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Euns, Pamplona 2002, III/1, 809-810.

- MANZANARES, J., *Penitencia*, in J. MANZANARES – A. MOSTAZA – J. L. SANTOS, *Nuevo Derecho parroquial*, Editorial Católica, Madrid 1988.
- MARTÍN, M. d. M., *Certeza moral*, DGDC, II, 57-62.
- MERKELBACH, B. H., *Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi*, III. *De sacramentis*, Desclée de Brouwer et Soc., Parisiis 1933.
- MIRAGOLI, E., *Il confessore giudice e medico: natura della confessione*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano 1999, 25-40.
- MOREAU, H., *Refus ou délai d'absolution dans les diocèses de France du Concile de Trente à la fin du XVIIIe siècle*, *L'Année Canonique* 43 (2001) 221-236.
- MORGANTE, M., *I sacramenti nel Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale*, Edizioni Paoline, Roma 1984.
- PETERS, E. N., *Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici*, Wilson & Lafleur, Montréal 2005.
- PIGHIN, B. F., *Diritto sacramentale*, Marcianum Press, Venezia 2006.
- PRÜMMER, D., *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis in usum scholarum*, III, Herder, Friburgi Brisgoviae 1936.
- REGATILLO, E. F., *Ius sacramentarium*, Sal Terrae, Santander 1960.
- RINCÓN-PÉREZ, T., *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Edusc, Roma 2014.
- ROMANI, S., *Institutiones juris canonici*, II. *Jus administrativum de sacramentis*, Iustitia, Romae 1944.
- SAN JOSÉ PRISCO, J., *Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Sígueme, Salamanca 2008.
- SARAH, R., *Si fa sera e il giorno ormai volge al declino*, intervista con N. Diat, Cantagalli, Siena 2019.
- SCAVINI, P., *Theologia moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. de Liguorio Episc. et Doctoris Pio IX Pontifici M. dicata*. III. *De sacramentis in genere et in specie*, apud E. Oliva, Mediolani 1874.
- TRABUCCHI, A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova 1989.
- URRU, A. G., *La funzione di santificare della Chiesa. I sacramenti*, Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, "Angelicum", Roma 1987.

- VIANI, M., *Eucaristia e penitenza nella normativa canonica*, Cantagalli, Siena 1994.
- WALKER VICUÑA, F., *La facultad para confesar*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004.
- WERNZ, F. X. – VIDAL, P., *Ius canonicum. IV. De rebus*, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae 1934.
- WOESTMAN, W. H., *Sacraments: initiation, penance, anointing of the sick. Commentary on canons 840-1007*, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, Ottawa 2004.
- ZANNONI, G., *“In uscita” incontro all’amore. Leggendo “Amoris laetitia”*, Marietti 1820, Genova 2017.
- ZANNONI, G., *Francesco e “i dottori della legge”. Discernere, oltre la «casistica»*, Marcianum Press, Venezia 2021.